

# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale Sicurezza sul lavoro

Cig in deroga  
Accordo quadro



## Bandi e finanziamenti

Inail:  
il bando Isi



## Ambiente Politiche energetiche

Il Ddl  
Green Economy



## Commercio estero

Interpello Iva  
europeo



## Tributario

Riforma  
processo tributario



## Formazione e studi

Dettaglio alimentare  
Innovazione pmi



## Legale

Decreto legge  
Milleproroghe



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione  
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza  
N° 272 - Marzo 2016 - Anno LVIII Una copia € 0,568

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

▶ Cig in deroga 2016. Accordo quadro. ....	Pag. 1
▶ Apprendistato. ....	Pag. 13
▶ "Cruscotto" infortuni. ....	Pag. 37
▶ Apprendisti e Cigs. ....	Pag. 38
▶ Contratti di solidarietà 2016. ....	Pag. 44
▶ Dimissioni. Modalità di comunicazione. ....	Pag. 44

### GIURISPRUDENZA

#### Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Inidoneità lavorativa e recesso. ....	Pag. 52
▶ Licenziamento collettivo. ....	Pag. 52

## In primo piano

### RAPPORTI DI LAVORO

#### **Firmato l'accordo quadro sulla Cassa integrazione in deroga per l'anno 2016**

È stato sottoscritto il 12 gennaio 2016, in sede di Commissione regionale per le politiche del lavoro, tra Regione Lombardia, Confcommercio Lombardia e le altre parti sociali, l'accordo quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016. ▶

L'accordo quadro in estrema sintesi prevede che:

- la Cigd possa essere richiesta per una durata massima di 3 mesi nell'intero anno 2016, pari ad un massimo di 91 giorni di calendario;
- il calcolo della durata massima dei 3 mesi sia determinato sui periodi richiesti ed autorizzati indipendentemente dalla loro effettiva fruizione;
- la Cigd possa essere richiesta dalle imprese così come definite dall'articolo 2082 e 2083 cc. Nell'ambito della quota di riserva del 5% delle risorse assegnate anche i datori di lavoro non imprenditori possono richiedere la Cigd;
- gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero siano esclusi dai programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Nell'ambito della quota di riserva del 5% delle risorse assegnate la durata massima dei 3 mesi viene prolungata fino al limite dei programmi aziendali;
- i lavoratori possano essere messi in Cigd solo se alla data di inizio dell'intervento (sospensione/riduzione) abbiano 12 mesi di anzianità lavorativa presso l'impresa richiedente;
- l'impresa prima di richiedere la Cigd deve far fruire ai lavoratori tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue.

La decorrenza della sospensione, definita nell'accordo sindacale, non deve essere antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Entro il termine perentorio di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni deve essere presentata la domanda all'Inps e a Regione Lombardia utilizzando il sistema informativo "Finanziamenti on line" già accessibile.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l'apposita informativa sulle politiche attive del lavoro.

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA  
ANNO 2016  
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE**

presenti altresì:

Direzione regionale Inps della Lombardia

Italia Lavoro spa

Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Lombardia (Arifl)

**PREMESSE**

**Vista**

la normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l'art. 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il decreto legge 54/2013 convertito con modificazioni dalla legge 85/2013;
- il decreto legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013;
- l'intesa tra Stato Regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
- l'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori in deroga in Lombardia, anno 2015, sottoscritto il 16 dicembre 2014;
- il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di seguito Di 83473/14, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato;
- la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;
- la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5425 del 24 novembre 2014;

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- il Dlgs 4 marzo 2015 n. 22;
- il Dlgs 14 settembre 2015 n. 148;
- l'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato che**

l'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2016, fermo restando quanto disposto dal Di 83473/14, allegato al presente accordo unitamente alle disposizioni attuative dello stesso, il quale:

- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- prevede disposizioni che si applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto stesso;
- demanda agli accordi quadro stipulati in sede regionale l'individuazione di priorità di intervento nel rispetto dei principi del decreto stesso.

Considerato altresì che il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Dlgs 150/2015 individuerà le modalità e i criteri per l'attivazione delle politiche attive da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto legislativo.

**Ritenuto**

di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i principi e i criteri disciplinati dal Di 83473/14 con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Si conviene quanto segue**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro

## TITOLO I – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

1. Sono destinatari del trattamento di Cigd, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Di n. 83473/14, i lavoratori dipendenti da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le condizioni per l'utilizzo degli strumenti previsti dal Dlgs 14 settembre 2015 n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183".

Nell'ambito della cosiddetta "riserva" del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 cc.

Nei punti successivi, nonché nei format allegati, quanto riferito al soggetto "impresa" si intende ugualmente riferito, relativamente alla "riserva" di cui sopra, al soggetto "datore di lavoro non imprenditore".

2. Le causali di ammissibilità dell'intervento della Cigd sono quelle definite nell'art. 2 comma 1 del Di n. 83473/14:
  - a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
  - b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  - c. crisi aziendali;
  - d. ristrutturazione o riorganizzazione.

3. Sono beneficiari del trattamento di Cigd, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Di n. 83473/14, tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese destinatarie del trattamento: operai; impiegati; quadri, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori a domicilio monocommessa.
4. Sono altresì beneficiari del trattamento di Cigd gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero quando, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa.

Nell'ambito della cosiddetta "riserva" del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi, quali beneficiari, apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell'anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra.

5. Tutti i lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di Cigd, dodici mesi di anzianità lavorativa presso l'impresa richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi di anzianità, anche non continuativi, presso la medesima agenzia per il lavoro.
6. Gli interventi di Cigd possono essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell'intero anno 2016, pari ad un massimo di giorni 91.
7. Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di Cigd ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.
8. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro le imprese, ad esito della sottoscrizione di nuovi e appositi accordi sindacali (o di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), possono inoltrare domande di Cigd con le modalità previste al successivo punto 17.
9. Ogni domanda deve essere corredata del rispettivo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo). Il trattamento previsto nell'accordo sindacale non può superare la durata prevista nella domanda.
10. Gli accordi di Cigd sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante il presente accordo quadro e pertanto non possono essere sottoscritti in data antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro medesimo.
11. La decorrenza della sospensione in Cigd definita dall'accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo sindacale stesso.
12. Resta fermo che, in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa, attraverso l'esame congiunto in sede pubblica presso l'Arifl, la procedura di consultazione sindacale, l'azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla data dell'esame congiunto stesso.
13. Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il format standard di cui all'Allegato 1 del presente accordo quadro oppure in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nel format standard.
14. Nell'accordo sindacale le imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella citata nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5425 del 24.11.2014. Devono inoltre dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività.
15. Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell'indennità da parte dell'Inps.
16. Le imprese soggette alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disposta dal Dlgs 148/2015, se attivi, possono presentare domanda di Cigd a condizione che siano esplicitate le concrete prospettive di ripresa e secondo i limiti stabiliti nella citata nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5425 del 24.11.2014.

17. Al fine di attivare la procedura di concessione di Cigd, le imprese presentano telematicamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dall'inizio previsto delle sospensioni, due distinte domande:
- la domanda all'Inps, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), secondo le modalità definite dall'Istituto stesso;
  - la domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo "Finanziamenti on line" già accessibile.
18. I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell'istanza presentata ad Inps, con particolare riguardo a: matricola Inps, codice fiscale azienda, sede operativa (comune, indirizzo, numero civico e cap), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, n. ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento dell'indennità e numero di protocollo domanda Inps.
19. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l'obbligo della:
- corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola Inps, codice fiscale azienda, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, cap) e al numero dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda;
  - rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga sono condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;
  - integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione dell'eventuale richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione.
20. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.
21. Non sono ammesse rettifiche alle domande già decretate.
22. Riguardo quanto contenuto nei punti precedenti, la Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative.

## TITOLO II – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

23. La concessione dell'indennità di mobilità in deroga è rivolta ai lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domestici) provenienti da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2015, a condizione che siano privi di ogni altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro.
24. È esclusa la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla L 223/91, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti, all'indennità Naspi di cui al Dlgs 4 marzo 2015 n. 22.
25. Non è inoltre possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione dei trattamenti di cui al punto precedente e delle indennità di Aspi e mini-Aspi.
26. Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all'art. 16 comma 1 della L 223/91, ossia un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.
27. L'indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi non ulteriormente prorogabili.
28. I lavoratori interessati presentano telematicamente le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga alla competente sede Inps, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

29. L'Inps accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dal presente accordo quadro e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.
30. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all'Inps secondo le modalità concordate con l'Istituto.

## TITOLO III – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

31. Tutti i lavoratori in Cigd hanno la possibilità, ai sensi del presente accordo quadro, di attivare percorsi di politica attiva del lavoro attraverso lo strumento della dote unica lavoro.
32. Inoltre, gli accordi sindacali potranno individuare, nel box dedicato alle politiche attive, specifici percorsi di riqualificazione finalizzati a rafforzare l'occupabilità dei lavoratori coinvolti nella sospensione oppure, esclusivamente nei casi in cui siano previsti esuberi o procedure concorsuali, la possibilità di accesso a percorsi di ricollocazione.
33. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l'apposita informativa Allegato 2 al presente accordo.
34. Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui al presente accordo quadro è il seguente:
- 98% all'intervento della Cig in deroga;
  - 2% all'intervento della mobilità in deroga.
- Tale riparto può essere variato dalla Sottocommissione mobilità/ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si verificano nel corso del periodo di validità del presente accordo quadro.

Quanto disciplinato dal presente accordo quadro è subordinato all'applicazione del Di n.83473/14, con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente accordo quadro comprende, come parte integrante, i seguenti allegati:

Allegato 1: Accordo sindacale standard;

Allegato 2: Comunicazione relativa alle politiche attive del lavoro;

Allegato 3: Decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014;

Allegato 4: Circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;

Allegato 5: Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5425 del 24 novembre 2014.

**ALLEGATO 1 all'Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 12 GENNAIO 2016  
ai sensi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014**

**Cassa Integrazione Guadagni in Deroga 2016 - ACCORDO SINDACALE STANDARD**

COMPLETARE IN MODO ESAURIENTE IN TUTTE LE PARTI, COMPRESSE QUELLE DI TIPO DESCRITTIVO A COMPILAZIONE APERTA

**Attenzione! L'accordo incompleto non consente l'ammissibilità della domanda**

Luogo ..... data .....

Impresa [indicare con esattezza la ragione sociale; per i somministrati indicare l'impresa utilizzatrice]

Sede legale: Comune ..... Pv. .... Cap. ....

Sede unità produttiva: Comune ..... Pv. .... Cap. ....

Via ..... n. ....

Tel. .... Fax .....

esercente l'attività di .....

CCNL applicato (specificare se settore artigiano) .....

N. MATRICOLA INPS (per i somministrati indicare la matricola dell'APL) .....

**Numero Dipendenti**

Dirigenti n. ....

Quadri n. ....

Impiegati n. ....

Operai n. ....

Apprendisti n. ....

Lavoranti a domicilio n. ....

Soci lavoratori n. ....

TOTALE n. ....

Lavoratori assunti con contratto di inserimento n. ....

Somministrati n. ....

Sono presenti i signori:

per l'impresa	
per l'ass. impr.le .....	
per l'org.ne sind.le .....	
per l'org.ne sind.le .....	
per l'org.ne sind.le .....	
per l'org.ne sind.le .....	
per <input type="checkbox"/> RSU <input type="checkbox"/> RSA <input type="checkbox"/> RSB	
[solo per i somministrati]	
per l'APL .....	





**I RAPPRESENTANTI DELLE PARTI PRESENTI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE**

Quanto premesso è parte integrante del presente accordo.

Al fine di superare la situazione di difficoltà, come sopra descritta, l'impresa richiederà l'intervento della CIGD, con la causale indicata e motivata in premessa, con le seguenti modalità:

- **NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD:** ..... che potranno essere collocati in CIGD solo dopo aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue.
- **PERIODO (\*):** data inizio ..... data fine .....
- **NUMERO COMPLESSIVO DELLE ORE DI CIGD DA RICHIEDERE** .....

**(\*)** - Il periodo massimo richiedibile nel corso dell'intero anno 2016 è di mesi 3 pari a n. 91 giornate di calendario. Il periodo previsto nell'accordo DEVE coincidere con quello delle relative domande presentate ad INPS e a Regione Lombardia.

L'impresa chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'indennità ai lavoratori.

*[descrivere in modo dettagliato la prevista modalità della sospensione o riduzione dell'attività con particolare riferimento all'eventuale rotazione del personale in CIGD o alle motivazioni che la impediscono]*

.....

.....

.....

*Al termine del periodo di CIGD richiesto:*

- È prevista la ripresa dell'attività per tutti i lavoratori, senza esuberi.
- È prevista la ripresa dell'attività per una parte dei lavoratori, con esuberi parziali prevedibilmente quantificabili nel numero di ..... unità.

*[Nel caso siano previsti ESUBERI]:*

**Si concorda altresì sul seguente PIANO DI GESTIONE DEGLI ESUBERI:**

*[descrivere o allegare]*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sarà cura del datore di lavoro comunicare attraverso l'Allegato 2 dell'Accordo Quadro, a tutti i lavoratori per i quali richiede la CIGD, le informazioni relative ai periodi di CIGD e ai criteri per l'accesso alle politiche attive, nonché le eventuali indicazioni previste dall'accordo sindacale in ordine ai percorsi di ricollocazione/riqualificazione concordato tra le parti.

**Politiche attive**

I firmatari concordano di indicare, per i lavoratori sospesi interessati, i seguenti percorsi di:

- formazione/riqualificazione professionale  
 ricollocazione

di seguito sinteticamente descritto:

- obiettivo dell'intervento: .....
- tipologia e descrizione dei percorsi: .....
- lavoratori coinvolti: .....
- durata dell'intervento: .....
- eventuale certificazione delle competenze: .....
- previsione di eventuali risorse economiche aziendali e/o paritetiche sociali: .....
- eventuali indicazioni logistico-organizzative: .....

I rappresentanti delle Parti presenti dichiarano che i criteri e i requisiti previsti nel Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 e nelle relative disposizioni attuative dovranno comunque essere integralmente applicati anche per quanto non disciplinato dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'impresa

Per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Per l'Ass.ne dell'impresa

per  RSU  RSA  RSB

Per l'APL

Eventuali allegati:

.....

ALLEGATO 2 all'Accordo Quadro regionale per l'accesso alla CIGD 2016 - Comunicazione da consegnare compilata in tutte le sue parti, a cura dell'impresa, a tutti i lavoratori nel momento in cui vengono sospesi in CIGD.

[conservare copia presso l'impresa]

Impresa \_\_\_\_\_  
 Sede unità produttiva: Comune \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

#### INFORMATIVA SULLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DESTINATE AI LAVORATORI IN CIGD

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

Nome\* \_\_\_\_\_ Cognome\* \_\_\_\_\_

C.F.\* \_\_\_\_\_ nato il\* \_\_\_\_\_

a\* \_\_\_\_\_ Prov\* \_\_\_\_\_ Stato\* \_\_\_\_\_

cittadinanza\* \_\_\_\_\_ sesso\* M  F  [\* campi obbligatori]

telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Regione Lombardia e le Parti sociali lombarde hanno definito con l'Accordo Quadro regionale i criteri per l'accesso agli Ammortizzatori Sociali in Deroga per l'anno 2016.

In Lombardia, ai sensi dell'Accordo Quadro regionale, tutti i lavoratori in CIGD hanno l'opportunità di attivare, fin dalla prima sospensione, percorsi di Politica Attiva del Lavoro attraverso la Dote Unica Lavoro. Quest'ultima offre un insieme di servizi che il lavoratore può utilizzare per aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali o ricollocarsi nel mercato del lavoro. Può avere informazioni dettagliate sulla Dote Unica Lavoro presso la rete degli operatori accreditati consultabile sul sito istituzionale della Regione Lombardia: [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it).

I lavoratori per i quali la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore al 50% dell'orario di lavoro in un periodo di dodici mesi sono obbligati alla partecipazione a percorsi di Politiche Attive del Lavoro (come previsto dall'art. 22 comma 1 del D.lgs 150/2015). Tali lavoratori potranno essere convocati dal Centro per l'Impiego territorialmente competente. In questi casi, i lavoratori inadempienti potranno incorrere nelle previste sanzioni.

Ai sensi dell'Accordo Quadro regionale di cui sopra, La informiamo che la Sua impresa ha chiesto l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD) dal [gg/mm/2015] \_\_\_\_\_ al [gg/mm/2015] \_\_\_\_\_ con la seguente causale:

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del rappresentante dell'impresa

\_\_\_\_\_

Firma del lavoratore per ricevuta

\_\_\_\_\_

## Completata la regolamentazione nazionale e regionale su apprendistato e sistema duale

È stato emanato, ai sensi del Dlgs n. 81/2015 che ha rivisto l'intera disciplina dell'apprendistato, il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi ed i criteri generali per l'attivazione delle due tipologie di apprendistato legate al sistema duale:

- l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello);
- l'apprendistato di alta formazione e di ricerca (apprendistato di terzo livello).

Il decreto interviene definendo la durata dei contratti, gli standard formativi, gli aspetti legati alla formazione interna/esterna all'impresa ed i contenuti del piano formativo individuale - Pfi.

Con specifico riferimento all'apprendistato di primo livello il decreto contiene lo schema di protocollo che l'istituzione formativa e datore di lavoro dovranno sottoscrivere per l'attivazione del contratto.

Regione Lombardia, con la Dgr del 23 dicembre 2015, n. 4676, ha recepito i contenuti del provvedimento, che erano già stati condivisi nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, adeguando gli standard formativi dell'apprendistato per la qualifica e di quelli per l'alta formazione, rendendo immediatamente fruibile la nuova disciplina sul territorio regionale.

- **DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 ottobre 2015. Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.**

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo 46, comma 1;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il regolamento di cui al decreto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del ministro della Pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante «Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

Visto il decreto del ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il regolamento di cui al decreto del ministro della Pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del comportamento degli studenti;

Visto il decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori (Its) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

Visto il decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;

Visto il decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;

Visto il decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, recante «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»;

Visto il regolamento di cui al decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 recante «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;

Visto il decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il ministero della Pubblica istruzione e il ministero dell'Università e della Ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle «Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1–quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», recepite con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 1° marzo 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 4 gennaio 2013 sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

decreta:

#### **Articolo 1**

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

**Articolo 2***Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) «istituzioni formative»:
- 1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
  - 2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005;
  - 3) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012;
  - 4) le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
  - 5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
  - 6) le università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);
  - 7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- b) «datore di lavoro»: il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva;
- c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative;
- d) «formazione interna» e «formazione esterna»: periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

**Articolo 3***Requisiti del datore di lavoro*

1. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

**Articolo 4***Durata dei contratti di apprendistato*

1. La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:

- a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
- f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

2. La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

4. La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

#### Articolo 5

##### *Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna*

1. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

2. Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:

- a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;
- b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
- c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015;
- d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
- e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;
- f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
- g) per i percorsi dell'alta formazione regionale, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti.

3. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

4. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

6. La formazione esterna non può superare i seguenti limiti:

- a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario;
- b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
- c) nei percorsi di istruzione degli adulti di cui al comma 2, lettera c), la formazione esterna non può essere superiore:
  - 1) al 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;
  - 2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;
- d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;
- e) nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell'orario ordinamentale;
- f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (Cfu), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;
- g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.

7. Con riferimento ai percorsi di cui al comma 6, la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

8. In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:

- a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a);
- b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2, lettere b), c) e nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;
- c) i risultati relativi alle fi gure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d);
- d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g).

9. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

10. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9 e 10, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

**Articolo 6***Diritti e doveri degli apprendisti*

1. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

**Articolo 7***Tutor aziendale e tutor formativo*

1. Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

2. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

3. Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

4. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

5. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 8***Valutazione e certificazione delle competenze*

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

2. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta dalla commissione secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del ministro della Pubblica Istruzione 20 novembre 2000, n. 429. Ai fini della predisposizione della prova, la commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.

6. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

7. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:

- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

### Articolo 9

#### *Monitoraggio*

1. I percorsi di cui all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il supporto di Isfol, Insiere e Anvur, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel presente decreto.

2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente decreto.

### Articolo 10

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto.

2. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.

4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 47, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

### Allegato 1

#### Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale [...] e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Protocollo tra

*[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]*

e

*[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]*

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il ministro dell'Economia e delle Finanze, del [...], (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Premesso che

*[Denominazione istituzione formativa]*

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

*[Denominazione datore di lavoro]*

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

*[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3]*

*[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3]*

*[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]*

Tutto ciò premesso, le parti convergono quanto segue

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di

[specificare:

*apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015*

ovvero

*apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015]*

attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

#### Articolo 2

##### Tipologia e durata dei percorsi

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

[specificare:

*apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*

*apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi*

*apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*

*apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*

*apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240*

*apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale*

*apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*

*apprendistato per attività di ricerca apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche]*

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

**Articolo 3***Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari*

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

*[specificare in base alla tipologia di apprendistato:*

*i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25*

*i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo*

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio 'status' di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. ... unità.

7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di

*[specificare:*

*apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81*

*ovvero*

*apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]*

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

**Articolo 4***Piano formativo individuale*

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

#### **Articolo 5**

##### *Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro*

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.

4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

#### **Articolo 6**

##### *Valutazione e certificazione delle competenze*

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:

- a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
- b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
- c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere:

- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

#### **Articolo 7**

##### *Monitoraggio*

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

#### **Articolo 8**

##### *Decorrenza e durata*

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula e ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le parti.

2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del [...] nonché alle normative vigenti.

[Luogo e data]

*Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa*

*Firma del datore di lavoro*

#### **Allegati**

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

<b>Allegato 1a – Schema di Piano formativo individuale</b>
--

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del piano formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

**PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)**

relativo all'assunzione in qualità di apprendista di \_\_\_\_\_

**SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO**

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	
<b>Rappresentante legale</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
<b>Tutor aziendale</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o oggetto dell'incarico	
Anni di esperienza	

<sup>1</sup> La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

**SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA**

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	
<b>Rappresentante legale</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
<b>Tutor formativo (redigente il PFI)</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o qualifica	
Anni di esperienza	

<sup>1</sup> La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 3 – APPRENDISTA<sup>2</sup>

## Dati Anagrafici

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Domicilio (se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Telefono e Cellulare	
E-mail	

## Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale

Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante) <sup>3</sup>	
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi	
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza	

<sup>2</sup> In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale<sup>3</sup> Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010

**Ulteriori esperienze**

Alternanza/Tirocini/Stage	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ descrizione _____
Apprendistato	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Lavoro	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Altro	specificare _____

**Validazione di competenze in ingresso<sup>3</sup>**

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione	
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte	
Descrizione delle competenze validate	
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale	

<sup>3</sup> Per "individuazione e validazione delle competenze" in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.

Aspetti contrattuali	
Data di assunzione	
Tipologia del percorso	<input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per attività di ricerca (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (specificare _____)
Durata del contratto (in mesi) <sup>3</sup>	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	In ingresso _____ A conclusione di contratto _____
Mansioni	
Tipologia del contratto	<input type="checkbox"/> Tempo pieno <input type="checkbox"/> Tempo parziale (specificare _____)

<sup>3</sup> La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire

**SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna**

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna**

Unità di apprendimento <sup>4</sup>	Descrizione <sup>5</sup>	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> In aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione Individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> In aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione Individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
<b>Totale formazione interna (A)</b>			
<b>Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)</b>			
<b>Percentuale formazione interna (B/A*100)</b>			

<sup>4</sup> In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

<sup>5</sup> In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando tutte le competenze laddove non sia espressa nella colonna precedente.

**4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna**

Unità di apprendimento <sup>4</sup>	Descrizione <sup>5</sup>	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> In aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione Individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> In aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione Individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
<b>Totale formazione esterna (C)</b>			
<b>Monte ore/monte ore di lezione frontale per numero dei crediti formativi (B)</b>			
<b>Percentuale formazione esterna (B/C*100)</b>			



---

**SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti**


---

Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio	
---	--

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista<sup>8</sup>Firma del legale  
rappresentante dell'istituzione  
formativa

Firma del datore di lavoro

<sup>8</sup> In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti la potestà genitoriale

**Allegato 2 – Schema di dossier individuale**

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

**DOSSIER INDIVIDUALE**

relativo all'apprendista \_\_\_\_\_

**a) Documenti generali dell'apprendista**

- i. Contratto di assunzione
- ii. Piano formativo individuale
- iii. Curriculum vitae
- iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)

**b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti**

- i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
- ii. Evidenze:
  - Reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla Sezione 4 del Documento di trasparenza
  - Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovante le competenze acquisite
  - Prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite

**c) Attestazioni**

- i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
- ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
- iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esame finale

## DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN APPRENDISTATO

## SEZIONE 1 - APPRENDISTA

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

## SEZIONE 2 - TUTOR FORMATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

## SEZIONE 3 - TUTOR AZIENDALE

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

## SEZIONE 4 - Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tot. ore frequenza del monte ore di formazione Interna ed esterna (%): \_\_\_\_\_

## 4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni Intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata Individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D <sup>1</sup> A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata Individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D

<sup>1</sup> A = competenza non agita; B = competenza agita in modo parziale; C = competenza agita a livello adeguato; D = competenza agita a livello esperto

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna			
Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni Intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero _____	A B C D
4.3 Risultati di apprendimento della formazione formale			
Competenze (definite nelle sezioni 4.1 e 4.2 del PFI)	Scala di valutazione (Valutazione di fine anno formativo/ di ammissione all'esame finale)		
	A B C D		
	A B C D		

**SEZIONE 5 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti**  
(ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**5.1 Valutazione del comportamento**

Criteria e relative annotazioni (definiti nella Sezione 6 del PFI)	Evidenze a supporto	Scala di valutazione (Valutazioni Intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> note disciplinari <input type="checkbox"/> ritardi formazione interna <input type="checkbox"/> ritardi formazione esterna <input type="checkbox"/> provvedimenti disciplinari <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10

## Inail Abolizione registro infortuni e rilascio “Cruscotto infortuni”

L'Inail, con circolare n. 92 del 23 dicembre 2015, rende noto che, come previsto dal Dlgs n. 151/15 (Lavoronews 83/2015), è stato abolito il registro infortuni. Tuttavia, nulla è mutato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai lavoratori.

Conseguentemente, è stato creato il “cruscotto infortuni” ove gli organi preposti all'attività di vigilanza potranno accedere per verificare gli infortuni, denunciati dai datori di lavoro, occorsi ai lavoratori successivamente al 23 dicembre 2015.

Gli infortuni avvenuti precedentemente a tale data saranno consultabili nel registro infortuni abolito.

- CIRCOLARE Inail n. 92 del 23 dicembre 2015. **Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.**

### Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, articolo 403
- Decreto ministeriale del 12 settembre 1958 e successive modifiche e integrazioni “Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articolo 53
- Decreto ministeriale 10 agosto 1984 “Integrazioni al decreto ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del Registro degli infortuni”
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6
- Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 21-4.

### Premessa

In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all'articolo 21 comma 4 ha abolito l'obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell'applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto stesso.

Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall'articolo 53, comma 6 del Dlgs 81/2008 e sm e connessa all'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4 del richiamato Dlgs n. 81/2008 istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

### Abolizione della tenuta del registro infortuni

L'articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 prevede: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni”.

In proposito, il citato Dlgs 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, diventerà effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non avrà più l'obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con Dpr n. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con Dm 12.9.1958, come modificato dal Dm 5.12.1996.

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all' Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera, come previsto dall'articolo 53 del Dpr n. 1124/1965, modificato dal Dlgs n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

#### Rilascio del “cruscotto infortuni” e modalità di fruizione

In considerazione dell'abolizione del citato registro, l'Inail, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l'azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all' Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del Dpr 1124/1965 e sm.

Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame.

Il “Cruscotto infortuni”, accessibile agli organi di vigilanza nell'area dei servizi online del sito ufficiale dell'Inail [www.inail.it](http://www.inail.it) tramite l'inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi, prevedrà per l'utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.

Sarà possibile consultare il “Cruscotto infortuni” per singolo soggetto infortunato tramite l'inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l'utente riceverà un report con l'indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell'utente stesso, in relazione all'unità produttiva o alla sede lavorativa della posizione assicurativa territoriale (in sigla Pat).

Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell'utente, sedi lavorative da riferire all'unità produttiva (in sigla Up) per il settore aziende, alla struttura per il settore delle amministrazioni statali in gestione conto stato, alla località (indirizzo) per il settore agricoltura.

La ricerca per singolo settore prevedrà l'elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell'infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa Pat e l'unità produttiva per il settore aziende, la struttura per il settore delle amministrazioni statali, la località per il settore agricoltura.

#### Assistenza agli utenti e rilascio del servizio

Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.

Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull'utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali sarà a disposizione dell'utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell'area contatti del portale [www.inail.it](http://www.inail.it)).

È stato sviluppato il manuale “Cruscotto infortuni” volto a fornire istruzioni puntuali ed utili alla navigazione nel database in argomento e che prevede nell'area news la comunicazione degli aggiornamenti che saranno apportati nel corso del tempo al database stesso.

Il manuale utente del nuovo servizio online sarà disponibile sul sito istituzionale.

## Estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti

Il Dlgs n. 148/2015 ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale ricomprendendo anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

L'Inps, con messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, chiarisce i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Conseguentemente, per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinate della sola Cigs, l'aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90%, di cui 0,30% a carico dell'apprendista.

Tale disposizione contributiva vale anche per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto di apprendistato e per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità, ex art. 47, comma 4, Dlgs n. 81/2015.

- MESSAGGIO Inps n. 24 del 5-1-2016. **Estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi. Istruzioni contabili.**

### 1. Premessa

Con circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 è stata illustrata la nuova disciplina in materia di integrazioni salariali, derivante dal riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dal Dlgs 148/2015.

Nel rinviare alla citata circolare per tutti gli aspetti di carattere normativo, con il presente messaggio si illustrano i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Per quanto concerne la regolamentazione degli adempimenti connessi al versamento del contributo addizionale, il nuovo regime introdotto dal Dlgs n. 148/2015, comporta, come è noto, interventi di particolare rilevanza sull'assetto del sistema di dichiarazione contributiva UniEmens. In relazione ai predetti profili di complessità ed allo scopo di ridurre l'impatto sui sistemi di rilevazione e contabilizzazione delle aziende, dei necessari adeguamenti, saranno successivamente emanate specifiche istruzioni finalizzate a favorire la corretta gestione degli adempimenti informativi e contributivi.

### 2. Aspetti contributivi della Cigo

Il Dlgs 148/2015 modifica l'impianto contributivo in materia di cassa integrazione ordinaria, sia con riguardo alla misura di finanziamento mensile, che con riferimento al contributo addizionale dovuto in relazione alla prestazione fruita.

Per quanto attiene al primo aspetto, va osservato che l'articolo 13 del decreto di riordino, attuando uno dei principi postulati nella legge delega n. 183/2014 (Jobs act), riduce gli oneri contributivi ordinari della cassa e rimodula le aliquote contributive per Cigo tra i vari settori, definendoli secondo le misure che seguono.

Destinatari	aliquota
Industria in genere fino a 50 dipendenti	1,70%
Industria in genere oltre 50 dipendenti	2,00%
Industria e artigianato edile - Operai	4,70%
Industria e artigianato lapideo - Operai	3,30%
Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti - Impiegati/Quadri	1,70%
Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti - Impiegati/Quadri	2,00%

Come già anticipato nella richiamata circolare n. 197/2015, le nuove misure decorrono a far tempo dal periodo di paga "settembre 2015". [1]

Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il secondo comma dell'articolo 13 stabilisce che il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno civile precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno civile, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.

Nel computo vanno ricompresi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale.

Al verificarsi di eventi che modificano la forza lavoro in precedenza comunicata, determinando una variazione della misura della contribuzione, l'impresa è tenuta a fornire all'Istituto apposita dichiarazione di responsabilità.

Per quanto riguarda la forza dimensionale dell'anno in corso, per le imprese che già operavano con dipendenti prima dell'entrata in vigore del Dlgs 148/2015, la relativa soglia rimane quella dichiarata con riferimento all'anno 2014.

Le aziende, invece, che iniziano l'attività con dipendenti a far tempo dal 24 settembre 2015, dovranno attenersi alle previsioni sopra illustrate.

Per quanto riguarda l'anno 2016, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai fini del computo, per i mesi da "gennaio ad agosto 2015", non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da "settembre a dicembre 2015". La media ponderata, come sopra definita, costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell'aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.

Laddove, in relazione ai criteri stabiliti dal Dlgs 148/2015, il nuovo requisito occupazionale determinerà una modifica della forza aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione all'Istituto.

A tal fine, le aziende si avvarranno della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione "Requisito occupazionale Cigo" e utilizzando la seguente locuzione: "Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell'aliquota Cigo". La Sede territorialmente competente gestirà gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando i codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

### 3. Apprendistato

Una delle principali novità introdotte dal decreto di riordino è costituita dall'estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante [2] con le seguenti specificità:

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch'essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale [3].

In relazione a quanto previsto dalla relazione tecnica di accompagnamento del Dlgs 148/2015, per gli apprendisti, la misura della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.

Conseguentemente, per detti lavoratori, l'aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.

### Apprendisti di tipo professionalizzante – Aliquote contributive Cigo da “settembre 2015”

Imprese fino a 50 dipendenti			Imprese oltre 50 dipendenti		
Industria	Edilizia Ind. e Artig.	Lapidei Ind. e Artig.	Industria	Edilizia Ind. e Artig.	Lapidei Ind. e Artig.
<b>1,70%</b>	<b>4,70%</b>	<b>3,30%</b>	<b>2,00%</b>	<b>4,70%</b>	<b>3,30%</b>

Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs [4], l'aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell'apprendista).

Per espressa previsione legislativa, alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione (sia Cigo che Cigs), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro [5] che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Ai fini dell'identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rappresenteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruita dall'apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.

#### 4. Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto - lavoratori assunti con contratto di apprendistato in quanto beneficiari di indennità di mobilità

L'articolo 47, c. 7 del Dlgs 81/2015, confermando la precedente disposizione di cui al Tu dell'apprendistato, ha previsto – in favore del datore di lavoro – lo speciale beneficio costituito dal mantenimento, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, del particolare regime contributivo previsto durante il contratto di apprendistato medesimo.

In relazione alle modifiche apportate all'impianto contributivo a supporto dell'apprendistato professionalizzante come sopra descritte, a far tempo dal periodo di paga “settembre 2015”, viene a modificarsi la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori in questione che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti come definita al precedente punto 3, risentirà dell'aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione Cigo/Cigs sulla base dell'assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall'apprendista (<Qualifica1> = R o W).

Per gli apprendisti mantenuti in servizio da imprese destinatarie della Cigs, resta ferma l'aliquota (0,30%) a carico del lavoratore.

Con la medesima decorrenza, la nuova misura di contribuzione comprensiva di Cigo/Cigs riguarderà anche i lavoratori che, ai fini della loro qualificazione o riquificazione professionale, sono assunti in apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità, ex art. 47, c.4 del citato Dlgs 81/2015.

#### 5. Apprendistato. Compilazione dei flussi UniEmens

Come è noto, allo stato, i lavoratori apprendisti sono individuati, nell'assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell'elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell'elemento <TipoApprendistato>, che, in funzione della tipologia di contratto di apprendistato, può assumere i seguenti valori:

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- "APPA": apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- "APPB": apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- "APPC": apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Allo scopo di favorire l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto all'assolvimento degli obblighi contributivi in materia di Cigo/Cigs, sono stati introdotti, nell'ambito dell'elemento <TipoLavoratore>, i codici riportati nella tabella seguente.

Codice	Descrizione
<b>PA</b>	Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
<b>PB</b>	Apprendistato professionalizzante
<b>PC</b>	Apprendistato di alta formazione ricerca
<b>M1</b>	Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo

I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da gennaio 2016, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione, utilizzando le predette codifiche. A partire dallo stesso periodo (gennaio 2016), non dovrà più essere valorizzato l'elemento <TipoApprendistato>.

Nessuna innovazione, invece, nella compilazione del flusso con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari dell'indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato.

## 6. Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alle modifiche normative descritte ai punti 3 e 4, i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione del presente messaggio, in relazione ai periodi interessati (settembre-dicembre 2015), valorizzeranno – all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> – l'elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice "M201" avente il significato di "Differenze Contributo Cigo" ovvero il codice "M202" avente il significato di "Differenze Contributo Cigs";
- in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
- in <ImportoADebito> l'importo del contributo dovuto riferito alla Cigo e/o alla Cigs.

Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con Dm 7/10/1993, la regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.

Pertanto, assumendo a riferimento il mese x quale mese di emanazione del presente messaggio:

- per le valorizzazioni delle predette causali riportate nell'UniEmens di competenza del mese x+1, il pagamento dei relativi contributi va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese x+2;
- per le valorizzazioni delle predette causali riportate nell'UniEmens di competenza del mese x+2, il pagamento dei relativi contributi va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del mese x+3.

## 7. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile del gettito contributivo derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni normative relative ai lavoratori con contratto di apprendistato, di cui ai precedenti paragrafi 3), 4) beneficiari delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, avverrà ai conti già in uso nelle contabilità:

PTH - gestione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dell'industria (ambito PTR);

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

PTE - gestione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori dell'edilizia (ambito PTR);

PTF - gestione dei trattamenti di integrazione salariale per le attività di escavazione di materiali lapidei settore industria (ambito PTR);

PTG - gestione dei trattamenti di integrazione salariale per le attività di escavazione di materiali lapidei settore artigianato (ambito PTR);

GAU - gestione degli oneri per il mantenimento del salario (ambito GIAS).

Nello specifico la procedura automatizzata di ripartizione del DM imputerà le entrate ai seguenti conti:

PTH21010 per i contributi dovuti dalle aziende industriali di competenza anni precedenti;

PTH21070 per i contributi dovuti dalle aziende industriali di competenza anno in corso;

PTE21010 per i contributi dovuti dalle aziende edili di competenza anni precedenti;

PTE21070 per i contributi dovuti dalle aziende edili di competenza anno in corso;

PTF21010 per contributi dovuti dalle aziende industriali del settore lapideo di competenza anni precedenti;

PTF21070 per contributi dovuti dalle aziende industriali del settore lapideo di competenza anno in corso;

PTG21010 per contributi dovuti dalle aziende artigiane del settore lapideo di competenza anni precedenti;

PTG21070 per contributi dovuti dalle aziende artigiane del settore lapideo di competenza anno in corso.

GAU21015 per i contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anni precedenti;

GAU21075 per i contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di competenza anno in corso.

---

## Note

[1] *Periodo di paga in corso al momento di entrata in vigore del D.lgs n. 148/2015 (GU n.221 del 23-9-2015).*

[2] *Sulla base degli interventi di riforma operati con il decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, recante, fra l'altro, la disciplina organica dei contratti di lavoro, l'articolazione delle tipologie dei contratti di apprendistato, sulla scorta dell'adeguamento dei relativi profili di merito, è stata così ridefinita:*

- *apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;*
- *apprendistato professionalizzante;*
- *apprendistato di alta formazione ricerca.*

[3] *Cfr. art. 21, c. 1, lett. b*

[4] *Es. imprese commerciali con oltre 50 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente la richiesta di intervento.*

[5] *Si tratta dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.*

## Contratti di solidarietà in base alle disposizioni della legge di stabilità 2016

Il ministero del Lavoro, con nota n. 524 dell'11 gennaio 2016, ribadisce che, in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (Lavoronews n. 1/2016), i contratti di solidarietà difensivi, ex art. 5, commi 5 ed 8 della legge n. 236/1993, se stipulati prima del 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista mentre per i contratti stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche qualora il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza successiva a tale data.

Ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016.

- **NOTA n. 524 del ministero del Lavoro dell'11 gennaio 2016. Applicazione dei contratti di solidarietà, di cui all'art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, in base alle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).**

La legge di stabilità 2016, all'art. 1, comma 305, ha stabilito che "in attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016".

Al fine di chiarire tale disposizione si precisa quanto segue.

Tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti.

Tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso che il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

L'ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016, così come stabilito dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abroga, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per ciò che attiene alle risorse finanziarie, si precisa che questa direzione impegnerà le risorse stanziare in ordine cronologico, procedendo quindi all'esaurimento dei residui degli anni precedenti - compresi i 140 milioni di euro autorizzati con l'art. 4, comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 - e successivamente impegnerà le risorse, 60 milioni di euro, previste dalla legge di stabilità 2016.

## Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016, il decreto 15 dicembre 2015 con il quale, il ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 26 del Dlgs n. 151/2015, definisce le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

In particolare, il provvedimento ministeriale definisce quali debbano essere i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale e la loro revoca, nonché gli standard e le regole tecniche necessarie per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Nel segnalare che la piena operatività del decreto ministeriale è stata prevista per il 12 marzo 2016 e che a partire da tale data non sarà più possibile effettuare le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca con modalità diverse, se ne forniscono di seguito i principali contenuti.

La procedura, illustrata anche mediante un diagramma di flusso, viene articolata in tre macro fasi:

- *Accesso al sistema da parte del lavoratore*

Il lavoratore deve munirsi di Pin Inps e delle credenziali di accesso al portale ClicLavoro. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest'ultimo a verificare l'identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all'accertamento.

- *Compilazione del modello*

Il modello dovrà essere compilato on line tramite il portale lavoro.gov.it.

- *Invio del modello*

Il modello verrà trasmesso dal ministero al datore di lavoro e alle Dtl competenti. Qualora il lavoratore sia stato assistito da un soggetto abilitato sarà necessaria la firma digitale del lavoratore stesso.

La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

Da ultimo, si segnala che dal campo di applicazione della procedura illustrata sono escluse le dimissioni e la risoluzione consensuale realizzate nelle sedi conciliative (art. 2113 cc, 4° comma e commissione di certificazione).

► **DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.**

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Visto l'art. 1, comma 6, lettera g), della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

decreta

**Articolo 1**

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015.

**Articolo 2**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) «modulo»: il modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale o di revocare tale volontà;

- b) «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore;
- c) «sistema informatico SMV»: il sistema informatico messo a disposizione dei lavoratori e dei soggetti abilitati dal ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015;
- d) «codice identificativo del modulo»: il codice alfanumerico rilasciato dal sistema informatico SMV attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore con le modalità di cui all'art. 3, comma 3;
- e) «data certa di trasmissione»: la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati.

### Articolo 3

#### *Modulo per le dimissioni, la risoluzione consensuale e la revoca*

1. Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca è adottato il modulo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al comma 1 è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), con le modalità tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
3. Il modulo di cui al comma 1 è inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro con le modalità stabilite nell'allegato B, il quale stabilisce, altresì, le modalità di trasmissione del modulo alla Direzione territoriale del lavoro competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro o di revocare tale volontà.

### Articolo 4

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

**Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca****Sezione 1 – Lavoratore**

Codice Fiscale

Cognome

Nome

E-mail

**Sezione 2 – Datore di Lavoro**

Codice Fiscale

Denominazione

Indirizzo sede di lavoro

Comune sede di lavoro

CAP sede di lavoro

**Sezione 3 – Rapporto di Lavoro**

Data Inizio

Tipologia Contrattuale

**Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro/revoca**

Tipo di comunicazione

 dimissioni risoluzione revoca

Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale

**Sezione 5 – Dati Invio**

Codice Identificativo Modulo

Tipo Soggetto Abilitato

Codice Fiscale Soggetto Abilitato

Codice Identificativo Modulo  
dimissioni/risoluzione consensuale  
(per il caso di revoca)

Data Trasmissione

Firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO B

**MODALITÀ TECNICHE.**

Nel presente allegato è illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in particolar modo:

il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identità);

l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);

la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;


l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Un aspetto importante riguarda la verifica dell'identità del soggetto che effettua l'adempimento. Questo controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sull'applicazione del seguente vincolo: l'accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se l'utente è in possesso del codice personale I.N.P.S. (PIN I.N.P.S.). L'accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all'I.N.P.S., accedendo al portale I.N.P.S.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.

Il possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015). Quest'ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e quindi assumersi la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.

Nella figura che segue, è proposta la sequenza delle attività e decisioni che compongono l'intera procedura per la trasmissione e la revoca di un modulo di dimissioni/risoluzione consensuale, nella quale trova applicazione quanto sopra descritto.



**Figura 1 – Diagramma di flusso Invio Recesso Rapporto di Lavoro**

La procedura proposta può essere scomposta in tre macro fasi:

nella prima fase, il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:

richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto;

creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro.

Solo dopo aver soddisfatto entrambi i vincoli o nel caso in cui scegliesse di essere assistito da un soggetto abilitato, potrà procedere con le successive attività;

nella seconda fase il lavoratore, in autonomia o con l'assistenza di un soggetto abilitato può accedere tramite il portale lavoro.gov.it:

al form on-line per la trasmissione della comunicazione;

alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l'invio di una revoca;

nell'ultima fase si procederà:

nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato: alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;

alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.

#### MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA.

Nella tabella sotto riportata vi è l'elenco delle informazioni che compongono un modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca.

Sezione	Descrizione Campo	Obbligatorietà	Tipo	Lunghezza	Modalità di codifica
Sezione 1 - Lavoratore	Codice Fiscale	SI	alfanumerico	16	16 caratteri alfanumerici o 11 caratteri numerici ( codici fiscali temporanei).
	Cognome	SI	alfanumerico	50	
	Nome	SI	alfanumerico	50	
	e-mail	SI	alfanumerico	50	
Sezione 2 - Datore di Lavoro	Codice Fiscale Azienda	SI	alfanumerico	16	16 caratteri alfanumerici o 11 caratteri numerici
	Denominazione	SI	alfanumerico	100	
	Indirizzo Sede di Lavoro	SI	alfanumerico	100	
	Comune Sede di Lavoro	SI	alfanumerico	4	Tabella Comuni e stati esteri
	Cap Sede di Lavoro	SI	alfanumerico	5	Valorizzato dall'utente o da, se presente, da Tabella Comuni e stati esteri
Sezione 3 - Rapporto di Lavoro	Data inizio	SI	aaaa-mm-gg	10	
	Tipologia Contrattuale	SI	alfanumerico	4	Tabella RRL_TipoContratti
Recessi o dal rapporto	Tipo comunicazione	SI	alfanumerico	3	Tabella RRL_Tipo recesso/revoca

Sezione	Descrizione Campo	Obbligatorietà	Tipo	Lunghezza	Modalità di codifica
	Data decorrenza dimissione	Si	aaaa-mm-gg	10	
Sezione 5 - Dati invio	Codice identificativo modulo	Si	numerico	17	Formato: aaaammgghh24missms Deve essere coerente con la data trasmissione.
	Tipo Soggetto Abilitato	No	alfanumerico	3	Tabella RRI_SoggettiAbilitati
	Codice Fiscale Soggetto Abilitato	No	alfanumerico	16	16 caratteri alfanumerici o 11 caratteri numerici
	Codice identificativo modulo dimissioni/risoluzione consensuale (per il caso di revoca)	Si se Tipo Comunicazione = revoca	numerico	17	Codice identificativo del modulo
	Data Trasmissione	Si	aaaa-mm-gg	10	<b>Marca temporale:</b> Data di sistema rilevata al momento del salvataggio della comunicazione

Tabella 1 – Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca

Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.

Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3, con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all'utente.

Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie); nel primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3 mentre nel secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore possa scegliere quello dal quale intende recedere.

La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore.

La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero.

Ad ogni modulo salvato sono attribuite due informazioni identificative:

la data di trasmissione (marca temporale); corrispondente alla data di sistema rilevata all'atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale;

un codice identificativo, con formato:

aaaammgghh24missms

coerente con la data di trasmissione, dove:

aaaa: anno (4 digit);

mm: mese (2 digit);

gg: giorno (2 digit);

hh24: ore, nel formato «24 ore» (2 digit);

mi: minuti (2 digit);

ss: secondi (2 digit);

ms: millisecondi (3 digit).

#### TIPOLOGIA DI UTENZA.

Le funzionalità per la trasmissione delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca sono riservate alle seguenti classi di utenza:

lavoratori;

soggetti abilitati (art. 26, comma 4 del decreto legislativo n. 151 del 2015).

Oltre che a tali soggetti, le comunicazioni inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a:

i datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti la propria azienda;

le direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza.

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Inidoneità lavorativa e recesso

- ▶ CASSAZIONE sez. lav. 12 febbraio 2014, n. 3224 (da Dir.&Prat. Lav. n. 24/15, pag. 1550). **L'impossibilità di utilizzazione del lavoratore per inidoneità lavorativa, da valutarsi in relazione a mansioni equivalenti, deve essere provata dal datore di lavoro, rappresentando uno degli elementi che costituiscono il presupposto di fatto e il requisito giuridico per la legittimità del recesso datoriale. Tuttavia, al datore di lavoro non può chiedersi all'uopo una prova assoluta e inconfutabile e la possibilità di diverso impiego del dipendente può emergere solo nel contraddittorio con le parti.**

### Licenziamento collettivo

- ▶ CASSAZIONE sez. lav. 3 febbraio 2014, n. 2298 (da Dir.&Prat. Lav. n. 19/15, pag. 1256). **La comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991, nella parte in cui fa obbligo al datore di lavoro di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione di collocamento in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, dunque, non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, in quanto necessario controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare, nonché, qualora i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare.**

## TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

## Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

## Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2015)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1801,15+260,76*	540,37	25,46
I	1622,48	537,52	24,84
II	1403,43	532,54	22,83
III	1199,55	527,90	21,95
IV	1037,46	524,22	20,66
V	937,31	521,94	20,30
VI	841,51	519,76	19,73
VII	720,44+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

## APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

## Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

## Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2015)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	979,32	530,04	15,49
II	820,60	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

## Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

## Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

**Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati**

Livello	Paga base (1/10/2015)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.185,08	75,00	2.260,08
B	2.022,98	70,00	2.092,98
1	1.884,80		1.884,40
2	1.722,70		1.722,70
3	1.624,72		1.624,72
4	1.533,09		1.533,09
5	1.437,77		1.437,77
6 s	1.382,49		1.382,49
6	1.362,91		1.362,91
7	1.277,15		1.277,15

**Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati**

Livello	Paga base (1/10/2015)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.172,03	75,00	2.247,03
B	2.011,12	70,00	2.081,12
1	1.872,95		1.872,95
2	1.712,62		1.712,62
3	1.615,82		1.615,82
4	1.525,38		1.525,38
5	1.430,65		1.430,65
6 s	1.375,96		1.375,96
6	1.356,38		1.356,38
7	1.271,21		1.271,21

### Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(\*) Indennità di funzione

**Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi****Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

**Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

**Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012**

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013**

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>36,12</b>	<b>36,12</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera  
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti  
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>	<b>35,73</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera  
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )  
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti  
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
<b>ASPI</b>	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	<b>1,31</b>	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		<b>0,90<sup>6</sup></b>	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>18,35</b>	<b>39,37</b>	<b>39,37</b>	<b>36,93</b>	<b>36,03</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>6,44</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		0,90 <sup>6</sup>	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>18,35</b>	<b>37,32</b>	<b>37,32</b>	<b>34,88</b>	<b>33,98</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>6,44</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera  
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>38,94</b>	<b>38,94</b>	<b>35,73</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>36,89</b>	<b>36,89</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

- 1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.
- 2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di  
 - 8,5 punti nel primo anno  
 - 7 punti nel secondo anno.  
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).
- 3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

- 4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
- 5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

## TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 <sup>1,2</sup>

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 <sup>2</sup>

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

<sup>1</sup> Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015<sup>2</sup> Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

## Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2015)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08

## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore <sup>1</sup>
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2014

\* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

### Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo <sup>1</sup>			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>3</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale <sup>4</sup>
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% <sup>5</sup>	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2015		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2015	
<b>Quadri</b>		3,51		<b>Apprendisti 2a metà</b>			
1		3,24		2		2,59	
2		2,91		3		2,34	
3		2,59		4		2,19	
4		2,34		5		2,04	
5		2,19		6		2,04	
6		2,04					
7		1,86		<b>Operatori di vendita</b>			
<b>Apprendisti 1a metà</b>				1a categoria		2,26	
2		2,34		2a categoria		2,02	
3		2,19					
4		2,04					
5		1,86					
6		1,86					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

## Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

\* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

## Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

**TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)**

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

**TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito**

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

## TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

### A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

#### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

#### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

#### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

**UNIEMENS (Denuncia individuale)****Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

**Malattia**

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

**Maternità**

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap. comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

**Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011**

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

## UNIEMENS (Denuncia individuale)

### Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

### Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
<b>Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità</b>	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

## UNIEMENS (Denuncia individuale)

### Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

### Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

### Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

### Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

### Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

**UNIEMENS (Denuncia individuale)**

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

**UNIEMENS (Denuncia aziendale)****Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

**Fondo Interprofessionale - Revoca**

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

**Contribuzione assistenza contrattuale**

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

**Trattamento fine rapporto**

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

**Altri**

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

### TABELLE VARIE

#### Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Gennaio	106,5	-	0,125
	Febbraio	106,8	-	0,250
	Marzo	107,0	-	0,375
	Aprile	107,1	0,093	0,570
	Maggio	107,2	0,186	0,765
	Giugno	107,3	0,280	0,960
	Luglio	107,2	0,186	1,015
	Settembre	107,4	0,373	1,125
	Ottobre	107,2	0,186	1,390
	Novembre	107,0	-	1,375
	Dicembre	107,0	-	1,500

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

#### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%





## Indice

### AMBIENTE

► Notizie flash dal Ddl Green Economy. Novità nel campo della gestione dei rifiuti. ....	Pag. 79
--	---------

## In primo piano

### Notizie flash dal Ddl "Green Economy" Novità nel campo della gestione dei rifiuti

Il disegno di legge n. 2093-B, cosiddetto Green Economy (ex "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014), è stato approvato in via definitiva il 22 dicembre 2015 ed è diventata legge n. 221/2015 (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 13 del 18/1/2016).

Vediamo alcuni aspetti nel settore della gestione dei rifiuti. ▼

#### Divieto di abbandono sul suolo di prodotti da fumo e altri rifiuti

Vengono introdotti nel Codice ambientale due nuovi articoli, con i quali è stabilito il divieto di abbandono sul suolo, nelle acque e negli scarichi, di "rifiuti di prodotti da fumo" (i mozziconi di sigaretta: art. 232-bis), nonché di "rifiuti di piccolissime dimensioni" (art. 232-ter).

Per questo secondo tipo di rifiuti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 30 ai 150 euro. Mentre per la violazione del divieto sui mozziconi di sigaretta, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. In relazione a quest'ultimo divieto, in particolare, la norma prevede il corrispondente obbligo per i comuni di installare appositi raccoglitori in strade, parchi e luoghi ad alta aggregazione sociale. Ai produttori è attribuito l'obbligo di effettuare campagne di informazione.



## Ambiente - Politiche energetiche

### Riduzione della Tari per le cosiddette “attività di prevenzione nella produzione di rifiuti”

Con modifica della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), istitutiva della Tari (tassa rifiuti), si è disposto di far rientrare le cd “attività di prevenzione nella produzione di rifiuti” nel novero di quelle per le quali il comune può stabilire riduzioni tariffarie della Tari, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. In particolare, tale previsione normativa coinvolge le utenze domestiche che effettuino il compostaggio aerobico individuale riguardo ai propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino; nonché le utenze non domestiche che effettuino il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche.

### Procedure autorizzative semplificate per il “compostaggio di comunità”

L’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo di produzione è perseguita anche attraverso l’individuazione (demandata al ministero dell’Ambiente) di procedure autorizzative semplificate per il “compostaggio di comunità”, per il quale, con definizione introdotta a seguito di modifica dell’art. 183 del Dlgs 152/2006, si intende il “compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.

### Impianti di compostaggio aerobico - realizzabilità e messa in esercizio tramite Dia (denuncia inizio attività)

Possono essere realizzati e posti in esercizio tramite Dia (denuncia inizio attività: Dpr 380/2001 -Tu edilizia-), anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, con capacità di trattamento non superiore alle 80 tonnellate annue, alle seguenti condizioni:

- che i rifiuti trattati derivino da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;
- che i rifiuti siano esclusivamente quelli raccolti nel comune dove tali rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulino una convenzione per la gestione congiunta del servizio;
- che sia preventivamente acquisito il parere dell’Arpa;
- che sia preventivamente disposto un regolamento di gestione dell’impianto che preveda la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

### Vuoto a rendere per imballaggi di birre e acque minerali venduti da bar, ristoranti, alberghi e altri locali pubblici

Viene introdotta nel Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) una nuova norma, l’art. 219-bis, la quale propone un sistema sperimentale, della durata di 12 mesi, e su base volontaria del singolo esercente, di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare. In particolare, si tratta del sistema del vuoto a rendere, su cauzione, per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. All’atto dell’acquisto dell’imballaggio pieno, l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato.



## Indice

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Riforma del processo tributario – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 29 dicembre 2015..	<b>Pag.</b>	<b>81</b>
▶ Istanza interpello – Disposizioni di attuazione – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016. ....	<b>Pag.</b>	<b>85</b>
▶ Canone Rai – Pagamento – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate e Rai del 13 gennaio 2016. ....	<b>Pag.</b>	<b>87</b>
▶ Iva – Compensazione – Crediti indebitamente utilizzati – Versamento – Istituzione codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 gennaio 2016.. ....	<b>Pag.</b>	<b>87</b>
▶ Strutture ricettive turistico-alberghiere – Riqualificazione e miglioramento – Credito d’imposta – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2016 – Istituzione codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 20 gennaio 2016. ....	<b>Pag.</b>	<b>88</b>
▶ Mod. 730 precompilato – Trasmissione spese mediche al “Sistema tessera sanitaria” – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 – Proroga – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2016. ....	<b>Pag.</b>	<b>89</b>
▶ Mod. 730 precompilato – Trasmissione spese mediche al “Sistema tessera sanitaria” – Opposizione – Modifiche – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2016. ....	<b>Pag.</b>	<b>93</b>
▶ Enti non commerciali – Credito d’imposta – Compensazione – Istituzione del codice tributo - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 28 gennaio 2016.. ....	<b>Pag.</b>	<b>93</b>
▶ Assistenza fiscale – Eccessi di versamento di ritenute e rimborsi – Disapplicazione di sanzioni – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 28 gennaio 2016.. ....	<b>Pag.</b>	<b>94</b>
▶ Studi di settore – Approvazione modelli – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016. ....	<b>Pag.</b>	<b>95</b>
▶ Modello 730 precompilato – Spese sanitarie – Faq. ....	<b>Pag.</b>	<b>96</b>

## In primo piano

### **Riforma del processo tributario - Chiarimenti Circolare n. 38 dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2015**

Forniti i primi chiarimenti sulla riforma del processo tributario. ▶



## Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 38 del 29 dicembre 2015, recante: "Riforma del processo tributario - Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156".

Il Dlgs n. 156/2015 ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni che disciplinano il processo tributario, contenute nel Dlgs n. 546/1992 (per un esame completo vedi ns. circ. n. 131/2015).

A seguito di tale riforma del processo tributario, l'Agenzia delle Entrate con la circolare in esame illustra le novità introdotte, come sopra specificato, in materia di contenzioso tributario.

Di seguito si illustrano i chiarimenti più importanti.

### Articolo 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria

In conformità alle statuizioni della giurisprudenza costituzionale, sono state eliminate dalle materie attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, e le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

### Articolo 12 - Assistenza tecnica

La nuova formulazione dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992 ha mantenuto la regola generale dell'obbligatorietà, per la parte privata, dell'assistenza tecnica nelle controversie tributarie, innalzando, però il limite alla soglia di euro 3.000,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, oltre il quale la parte privata è tenuta a dotarsi di assistenza tecnica e il ricorso dovrà essere sottoscritto da un difensore abilitato.

Tra i soggetti che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti, il nuovo articolo 12 ha ricompreso anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, che siano in possesso, congiuntamente, del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti o del diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

Tuttavia, i predetti dipendenti possono difendere i propri assistiti esclusivamente nei contenziosi tributari che scaturiscono dall'attività di assistenza loro prestata.

### Articolo 15 - Spese del giudizio

Le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, mentre la possibilità per la Commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le medesime spese è consentita solo "in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate".

Con l'introduzione nell'articolo 15 del nuovo comma 2-bis il legislatore, al fine di scoraggiare le cosiddette liti temerarie, ha richiamato espressamente l'applicabilità dell'articolo 96, primo e terzo comma, del codice di procedura civile, da cui consegue la possibilità di una condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, che si aggiunge alla condanna alla rifusione delle spese di lite.

Le spese del processo sono interamente addebitate alla parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione, ove il riconoscimento delle pretese risulti inferiore al contenuto dell'accordo proposto.

In caso di conclusione della conciliazione le spese del processo saranno, invece, dichiarate compensate, salva diversa determinazione delle parti nell'accordo o nel processo verbale di conciliazione.

### Articolo 17-bis - Il reclamo e la mediazione

Il Dlgs n. 156/2015 ha integralmente sostituito l'art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, concernente il reclamo e la mediazione.

Le modifiche introdotte riguardano, in particolare:

- l'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, Dlgs n. 446/1997, nonché alle controversie in materia catastale;



## Tributario

- la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;
- la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente;
- le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;
- l'estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

Le suddette nuove regole si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e ai giudizi pendenti a tale data; per gli atti prima esclusi dalla disciplina del reclamo/mediazione, la nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il nuovo istituto, pur restando circoscritto alle sole liti fino a ventimila euro di valore, è ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche qualora parte in giudizio sia un ente impositore diverso dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli o un ente locale) ovvero l'agente o il concessionario privato della riscossione.

Pertanto, tenuto conto della natura degli atti degli agenti e dei concessionari privati della riscossione, si ritiene che il reclamo possa trovare applicazione per le impugnazioni concernenti, in particolare:

- cartelle di pagamento per vizi propri;
- fermi di beni mobili registrati (art. 86, Dpr n. 602/1973);
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili (art. 77, Dpr n. 602/1973).

#### Articolo 47 - Sospensione dell'atto impugnato

Il Dlgs n. 156/2015 ha potenziato la tutela cautelare, intervenendo sull'art. 47 del Dlgs n. 546/1992 e codificando i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione sulla possibilità di sospendere gli effetti della sentenza.

Le novità riguardanti la sospensione dell'atto impugnato sono informate ad alcuni principi di base, che le singole disposizioni modificative estendono ai diversi gradi di giudizio e ai mezzi di impugnazione.

In particolare, viene specificato che:

1. il contribuente può in ogni caso chiedere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave ed irreparabile;
2. le parti possono chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello, analogamente a quanto previsto nel codice di procedura civile;
3. il giudice può subordinare i provvedimenti cautelari ad idonea garanzia, la cui disciplina di dettaglio è rimessa ad un emanando decreto di attuazione.

I presupposti della sospensione, dei quali il giudice deve riscontrarne la sussistenza, come noto, sono:

1. il *fumus boni iuris*, ossia la sommaria fondatezza dei motivi di ricorso;
2. il *periculum in mora*, ossia il pericolo di danno grave ed irreparabile (anche in presenza di futura sentenza definitiva favorevole), che l'esecuzione dell'atto cagionerebbe.

#### Articoli 48, 48-bis e 48-ter – La conciliazione giudiziale

L'istituto della conciliazione giudiziale è stato riscritto interamente, con la previsione della conciliazioni fuori udienza, che si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, da depositare in giudizio, e della conciliazione in udienza, che si perfeziona, invece, con la redazione del processo verbale nel corso dell'udienza.

In ordine ai giudizi pendenti, se alla data del 1° gennaio 2016 la conciliazione risulta già perfezionata attraverso il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata, secondo quanto stabilito dalla precedente disciplina, gli effetti restano disciplinati dalle norme vigenti al momento del perfezionamento.

Le più importanti novità introdotte con la nuova disciplina sono:

- estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto al secondo grado di giudizio e alle controversie soggette al reclamo/mediazione (sono esclusi i giudizi in Cassazione, stante la particolare natura di tale giudizio, dal quale sono esclusi gli accertamenti in fatto);
- l'accordo e il processo verbale costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente;



## Tributario

- il versamento delle intere somme dovute o della prima rata va effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo o di redazione del processo verbale;
- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8, Dlgs n. 218/1997 (è ammesso il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata; si applicano le disposizioni sul "lieve inadempimento", contenute nell'art. 15-ter, comma 3, Dpr n. 602/1973);
- in caso di mancato pagamento entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o dalla redazione del processo verbale o, a fronte di rateizzazione, di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per omesso versamento, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (con riferimento alle controversie vertenti sugli avvisi di accertamento esecutivi, precisa l'amministrazione, il recupero delle somme non versate a seguito di conciliazione va effettuato mediante l'intimazione ad adempiere al pagamento);
- le sanzioni dovute a seguito di conciliazione sono ridotte al 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l'accordo intervenga nel primo grado di giudizio; tale percentuale è elevata al 50%, se la conciliazione viene conclusa in grado di appello.

**Articoli 49, 52 e 62-bis - La sospensione delle sentenze**

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto della sua impugnazione.

Secondo la nuova disciplina, l'appellante può chiedere alla Commissione regionale di sospendere in tutto o in parte (quindi limitatamente ai capi ad esso sfavorevoli) l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.

In un'ottica di rafforzamento della tutela della parte, al contribuente è accordata la possibilità di chiedere in ogni caso la sospensione dell'esecuzione dell'atto, se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.

Al contribuente è consentito ottenere la sospensione degli effetti dell'atto impugnato anche quando questo sia confermato da una sentenza di merito.

L'accoglimento dell'istanza di sospensione di una sentenza sfavorevole al contribuente preclude la riscossione, in pendenza di giudizio, rispettivamente dell'imposta e delle sanzioni, fino alla conclusione del giudizio di impugnazione, rendendo necessaria la conseguente sospensione anche delle attività esecutive relative all'atto impugnato.

È stata rinnovata la disciplina riguardante l'esecuzione provvisoria e i provvedimenti cautelari relativi alle sentenze impuginate per cassazione.

In tale caso, è consentito alla parte ricorrente di richiedere direttamente alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospendere in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.

**Articoli 67-bis, 68, 69 e 70 – L'esecuzione delle sentenze. Giudizio di ottemperanza**

Il legislatore ha riformato in modo sistematico l'esecuzione delle sentenze tributarie ed ha previsto un rimedio processuale unico all'eventuale inadempienza dell'ufficio nell'esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie, prevedendo la possibilità per il contribuente, in caso di inerzia dell'ufficio, di ricorrere al rimedio del giudizio di ottemperanza.

La norma dettata dall'art. 68 del Dlgs n. 546/1992 conferma il previgente meccanismo di riscossione frazionata del tributo e dei relativi interessi in ragione degli esiti dei vari gradi di giudizio, ossia per i due terzi dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso o per l'ammontare risultante dalla sentenza che lo accoglie parzialmente e per il residuo ammontare determinato dalla sentenza della commissione tributaria regionale.

Se la riassunzione non avviene entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio o si configura una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

In tal caso, l'estinzione dell'intero processo comporta la caducazione di tutte le sentenze medio tempore pronunciate e la definitività dell'atto oggetto di impugnazione, con conseguente esigibilità delle somme richieste con il medesimo atto.

Il nuovo testo dell'articolo 69 ha previsto l'immediata esecutività delle "sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente" e di "quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali".



## Tributario

Il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia, ponendo i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

Sono immediatamente esecutive anche le sentenze emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.

Tuttavia, tale nuova disciplina si applicherà a decorrere dal 1° giugno 2016.

Con il giudizio di ottemperanza il contribuente può ottenere l'adempimento degli obblighi sanciti dalla sentenza per il caso di inerzia dell'ufficio.

Tale strumento potrà essere utilizzato dal contribuente:

- per le sentenze passate in giudicato;
- per le sentenze, non ancora definitive, di condanna al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio;
- per le sentenze, non ancora definitive, relative alle operazioni catastali parzialmente o totalmente favorevoli al contribuente;
- per le sentenze relative ad atti impositivi che comportano, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, la restituzione al contribuente del tributo e relativi interessi e sanzioni, corrisposti in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza a lui favorevole;
- infine, per l'ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso.

Il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza e il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia a cui il giudice abbia subordinato il pagamento dell'importo dovuto.

La notifica della sentenza da parte del contribuente produce l'effetto di far decorrere sia il termine breve per l'impugnazione sia il termine di novanta giorni per l'esecuzione.

Con specifico riferimento alle ipotesi di impugnazione, qualora la sospensione non sia concessa, l'ufficio dovrà comunque procedere all'esecuzione della sentenza, per evitare l'ottemperanza.

## Istanze interpello - Disposizioni di attuazione Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016

### Sintesi

*Definite le modalità di presentazione delle istanze di interpello, l'individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 4 gennaio 2016, recante: "Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – Disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156".

La disciplina degli interpelli è stata modificata (per un esame completo vedi ns. circ. n. 131/2015).



## Tributario

Il Dlgs n. 156/2015 demanda ad appositi provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali la definizione delle regole concernenti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l'individuazione degli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti indicazioni operative.

**Uffici competenti**

Le istanze di interpello, riguardanti i tributi erariali, sono presentate alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante.

Le istanze concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali sono presentate alla Direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

Se l'istanza d'interpello viene presentata ad un ufficio diverso da quello competente ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all'ufficio competente, essa è trasmessa tempestivamente all'ufficio competente o all'indirizzo di posta elettronica corretto.

In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente o dalla consegna dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica corretto.

Della data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente è data notizia al contribuente.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti richiesti dall'art. 3 del citato Dlgs n. 156/2015, l'invito a regolarizzare è notificato o comunicato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

Il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito con le stesse modalità consentite per la presentazione dell'istanza di interpello.

Se la regolarizzazione non viene effettuata entro il predetto termine di 30 giorni, l'istanza è dichiarata inammissibile.

Nei casi in cui l'ufficio notifica o comunica una richiesta di documentazione integrativa, l'istante è tenuto a trasmettere all'ufficio richiedente con le modalità di presentazione consentite tutti i documenti richiesti, preferibilmente su supporto informatico, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione.

**Risposta alle istanze di interpello**

La risposta, scritta e motivata, è notificata o comunicata all'istante entro i seguenti termini previsti dall'art. 11, comma 3, L n. 212/2000:

- 1) il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
  - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordi preventivi per imprese con attività internazionale (art. 31-ter, Dpr n. 600/1973, introdotto dall'art. 1 e 2, Dlgs n. 147/2015);
  - b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  - c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie.
- 2) il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la suddetta dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) ed a quelle di cui al punto 2 nel termine di centoventi giorni.

La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente.



## Canone Rai - Pagamento Comunicato stampa Agenzia delle Entrate e Rai del 13 gennaio 2016

### Sintesi

*Il canone Rai dal 2016 sarà incluso nella bolletta elettrica.*

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere da quest'anno, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone Rai per uso privato avviene con l'addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica (art. 1, commi da 152 a 160, L. n. 208/2015 e per un esame completo vedi ns. circ. n. 158/2015).

L'Agenzia delle Entrate e la Rai in modo congiunto hanno diramato il comunicato stampa del 13 gennaio 2016, con il quale annunciano che a decorrere dall'anno 2016 il canone Rai, incluso nella bolletta elettrica, è dovuto una sola volta, per ogni famiglia o per gruppo di persone residenti nella stessa casa.

Per tutte le altre abitazioni non ci sarà inoltre alcun addebito.

L'importo del suddetto canone per il 2016 è stato ridotto a 100 euro, diviso in rate e comincerà ad essere integrato nella bolletta elettrica di luglio.

In particolare, nel comunicato stampa in esame viene precisato quanto segue:

- per qualunque dubbio o chiarimento è sempre possibile consultare il sito [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it);
- per permettere a tutti di conoscere le nuove regole, su tutti i canali della Rai viene trasmesso uno spot che illustra le modalità della nuova normativa;
- la Rai attiverà nei prossimi giorni un numero verde gratuito per spiegare ai cittadini tutti i dubbi sul nuovo canone.

## Iva - Compensazione - Crediti indebitamente utilizzati Versamento - Istituzione codice tributo Risoluzione n. 3 dell'Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2016

### Sintesi

*Istituiti i codici tributo per il versamento dei crediti Iva indebitamente utilizzati in compensazione, richiesti dall'Agenzia delle Entrate.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2016, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti emessi ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78".

In materia di utilizzo in compensazione dei crediti Iva (art. 10, DI n.78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009), per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato, da notificare al contribuente.

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate, in relazione ai crediti Iva utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 78/2009, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:



## Tributario

- ❑ "7497" denominato "Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell'articolo 10 del DI n. 78/2009 - Imposta";
- ❑ "7498" denominato "Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell'articolo 10 del DI n. 78/2009 - Interessi";
- ❑ "7499" denominato "Credito Iva utilizzato in compensazione in violazione dell'articolo 10 del DI n. 78/2009 - Sanzione".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando nei campi specificamente denominati il codice ufficio, il codice atto e l'anno di riferimento (nella forma "AAAA"), reperibili nell'atto notificato al contribuente.

## Strutture ricettive turistico-alberghiere - Riqualficazione e miglioramento Credito d'imposta - Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2016 - Istituzione codice tributo Risoluzione n. 5 dell'Agenzia delle Entrate del 20 gennaio 2016

### Sintesi

*Definite le modalità di fruizione del credito d'imposta per la riqualficazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del suddetto credito d'imposta.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

- il provvedimento del 14 gennaio 2016, recante: "Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore delle imprese alberghiere ai sensi del decreto del ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, il ministro dello Sviluppo economico e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 maggio 2015";
- la risoluzione n. 5 del 20 gennaio 2016, recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per la riqualficazione delle imprese alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83".

È stato istituito un credito d'imposta per la riqualficazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere; tale credito d'imposta, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012, consiste nella misura massima del 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per gli interventi ammissibili (art. 10, DI n. 83/2014, convertito in L n. 106/2014 e per un esame completo vedi da ultimo ns. circ. nn. 112 e 125/2015).

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta in esame, al fine di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo concesso dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo.

L'Agenzia delle Entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto e sulla base dei dati forniti dal Mibact, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.



## Tributario

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per consentire l'utilizzo in compensazione di tale credito d'imposta, tramite il modello F24, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

□ "6850" denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – Dm 7 maggio 2015".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

## Mod. 730 precompilato Trasmissione spese mediche al Sistema tessera sanitaria Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 - Proroga Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2016

### Sintesi

*Prorogato al 9 febbraio 2016 l'invio, da parte dei medici, delle farmacie e altri al "Sistema tessera sanitaria" dei dati relativi alle spese sanitarie ed ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.*

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015 ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (vd. ns. circ. n. 118/2015).

In particolare, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 3, Dlgs n. 175/2014).

Con il provvedimento citato l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Di seguito si ricordano le suddette modalità tecniche.



## 1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

- 1.1 A partire dal 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema tessera sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:
- spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
  - rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
- 1.2 I dati forniti dal Sistema tessera sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.
- 1.3 Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema tessera sanitaria sono:
- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  - codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all'art. 3, comma 3, Dlgs n. 175/2014;
  - data del documento fiscale che attesta la spesa;
  - tipologia della spesa;
  - importo della spesa o del rimborso;
  - data del rimborso.
- 1.4 Le tipologie di spesa sono le seguenti:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  - farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  - dispositivi medici con marcatura Ce: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce;
  - servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
  - farmaci per uso veterinario;
  - prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
  - spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura Ce - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  - altre spese.

## 2. Modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento

Dal 2.1 al 2.1.3: omissis

### 2.2. Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie

2.2.1 In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell'elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l'opposizione:

- totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4;
- totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4.

Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno d'imposta.

Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.



## Tributario

2.2.2. I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un'annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l'importo del relativo rimborso.

2.2.3. Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono rese disponibili ai Caf e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti d'imposta, preventivamente delegati dal contribuente e ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

### 2.3. Consultazione dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente

2.3.1. Ai fini dell'eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa ("servizio web service puntuale") esposto dal Sistema tessera sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del provvedimento in esame relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento a alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione.

2.3.2. Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del provvedimento in esame non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata.

### 2.4. Opposizione dell'assistito a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie

2.4.1. Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Se l'assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell'elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1.

2.4.2. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame, l'opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:

- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.

L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

2.4.3. Le disposizioni di cui al punto 2.4.2, lettera b), non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.

2.4.4. Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, già a partire dal 2016 per i dati relativi all'anno 2015, l'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema tessera sanitaria all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

2.4.5. Con riferimento alle sole spese sostenute nell'anno 2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l'assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del provvedimento in esame, comunicando all'Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello di cui all'allegato 1 e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.



## Tributario

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi a una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Per effettuare la comunicazione l'assistito può:

- a) inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- b) telefonare al centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate mediante l'utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero);
- c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e consegnare l'apposito modello di richiesta di opposizione di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame.

Se l'assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all'allegato 1 o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera.

In tutti i casi di utilizzo del modello di cui all'allegato 1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell'ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

2.4.6. A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto previsto dal punto 2.4.5, il servizio sincrono del Sistema tessera sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti modalità:

- il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle Entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con l'indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da escludere, e conseguentemente cancellare, come richiesto dal medesimo assistito;
- il Sistema tessera sanitaria cancella per ogni codice fiscale tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa escluse;
- il Sistema tessera sanitaria comunica all'Agenzia delle Entrate l'esito dell'operazione effettuata.

2.4.7. L'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall'assistito che abbia compiuto i sedici anni d'età. Se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

2.4.8. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

### Proroga

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre diramato il comunicato stampa del 21 gennaio 2016, con il quale ha annunciato che gli operatori interessati (medici, farmacie, strutture medico-sanitarie, eccetera) e i professionisti che li assistono hanno tempo fino al 9 febbraio 2016, anziché il 31 gennaio 2016, per l'invio al "Sistema tessera sanitaria" dei dati relativi alle spese sanitarie ed ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

La suddetta proroga è in attesa di essere formalizzata e va incontro alle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell'adempimento che permetterà ai contribuenti di poter disporre, nel proprio 730 precompilato, delle spese mediche sostenute l'anno precedente.

### Opposizione per la "privacy" entro il 9 marzo 2016

Il rinvio dei termini per l'invio dei dati sanitari determina lo slittamento al 9 marzo 2016 di quello entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese mediche sostenute nell'anno 2015 per l'elaborazione del modello 730 precompilato, non alterando il sistema di tutela della "privacy" approvato.

Tale sistema prevede la possibilità per l'assistito di esercitare l'opposizione con le seguenti modalità: direttamente all'Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2016 e dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016 accedendo direttamente all'area autenticata del sito internet del "Sistema tessera sanitaria" ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)).



## **Mod. 730 precompilato Trasmissione spese mediche al Sistema tessera sanitaria Opposizione - Modifiche Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 26 gennaio 2016**

### **Sintesi**

*I contribuenti interessati potranno esercitare la propria opposizione all'invio dei dati da parte del Sistema tessera sanitaria all'Agencia delle Entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016.*

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 14464/2016, del 26 gennaio 2016, recante: "Modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata".

Con il provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 31 luglio 2015 sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agencia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (per un esame completo vedi ns. circ. n. 10/2016).

Con il documento in esame viene modificato il citato provvedimento del 31 luglio 2015, prevedendo che, per l'anno 2016, gli assistiti potranno esercitare la propria opposizione all'invio dei dati da parte del Sistema tessera sanitaria all'Agencia delle Entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016.

Il Sistema tessera sanitaria, a decorrere dal 10 marzo 2016, metterà a disposizione dell'Agencia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie ed ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte degli assistiti.

## **Enti non commerciali - Credito d'imposta - Compensazione Istituzione codice tributo Risoluzione n. 6 dell'Agencia delle Entrate del 28 gennaio 2016**

### **Sintesi**

*Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per il recupero della maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, a seguito dell'aumento della tassazione degli utili e dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali.*

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2016, recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

L'art. 1, comma 656, L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), riconosce un credito d'imposta per il recupero della maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, a seguito dell'aumento della tassazione degli utili e dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali (per un esame completo vedi ns. circ. nn. 138/2014 e 114/2015).



## Tributario

Per consentire l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta, attraverso il modello F24, il quale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, ha istituito il seguente codice tributo:

- "6861", denominato "Credito d'imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

In sede di compilazione del mod. F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati"

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".

## Assistenza fiscale - Eccessi di versamento di ritenute e rimborsi Disapplicazione di sanzioni Risoluzione n. 7 dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2016

### Sintesi

*In materia di assistenza fiscale, non è sanzionabile l'esposizione errata delle ritenute dei mesi da gennaio a marzo 2015.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 7 del 28 gennaio 2016, recante: "Compensazioni relative ad eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da assistenza fiscale – Disapplicazione di sanzioni".

Dal 1° gennaio 2015, i sostituti d'imposta possono recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione "interna" di ritenute (vedi art. 15, Dlgs n. 175/2014 e ns. circ. n. 125/2014).

La risoluzione in esame recepisce le oggettive difficoltà relative al non tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione.

Infatti, alcuni sostituti hanno applicato le previgenti modalità, in particolare, indicando nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai dipendenti, con l'intenzione di far emergere successivamente la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero, oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate precisa che ai sostituti d'imposta che:

- hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina che ne prevede il recupero esclusivamente in compensazione,
- e
- hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero, non si applicano sanzioni.



Tenuto conto del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede (articolo 10, comma 3, L. n. 212/2000), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale comportamento non sarà punito ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997 secondo cui "per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi".

La suddetta disposizione è applicabile dal 1° gennaio 2016.

La suddetta sanzione non sarà applicata sia nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell'ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.

## Studi di settore - Approvazione modelli Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016

### Sintesi

*Approvati, insieme alle relative istruzioni, i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 29 gennaio 2016 recante: "Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015".

Con il provvedimento in esame sono stati approvati, insieme alle relative istruzioni, i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015.

I 204 modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con Unico 2016, sono disponibili gratuitamente sul sito delle Entrate, con le relative istruzioni, suddivisi per attività economiche:

- 51 per il settore delle manifatture;
- 60 per il settore servizi;
- 24 per le attività professionali;
- 69 per il settore del commercio.

Le nuove versioni introducono alcune semplificazioni degli adempimenti, come l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dei modelli "Ine" ("Indicatori di normalità economica") e del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.

Con riferimento all'anno d'imposta 2015, questi due adempimenti non risultano più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l'integrazione e l'analisi delle diverse banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione all'amministrazione finanziaria deve avvenire esclusivamente per via telematica, unitamente alla dichiarazione dei redditi Unico 2016.

L'invio può essere effettuato direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) oppure tramite intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno specificate in un apposito successivo provvedimento.



## Tributario

Gli incaricati della trasmissione telematica, dopo aver ultimato correttamente l'invio, devono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli riguardanti il calcolo della congruità, della coerenza e della normalità economica, utilizzando i modelli o un prospetto con tutte le informazioni trasmesse, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati.

L'elenco degli studi di settore approvati è contenuto nel provvedimento in esame: per facilitare la lettura si segnala che gli studi del settore commercio sono individuati dai numeri da "61" a "129".

Il testo del provvedimento in esame è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

## Modello 730 precompilato - Spese sanitarie - Faq

### Sintesi

*Pubbligate sul Sistema tessera sanitaria le risposte in materia di invio dei dati delle spese sanitarie ai fini del modello 730 precompilato.*

Si ricorda che le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria (per un esame completo vedi ns circolare n. 10/2016).

Sul sito del Sistema tessera sanitaria ([www.sistemats1.sanita.finanze.it](http://www.sistemats1.sanita.finanze.it)) sono state pubblicate le Faq sulla trasmissione dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 precompilato).

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti più frequenti.

#### Chi è tenuto all'invio dei dati?

Le spese sanitarie relative all'anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il Ssn e dai medici iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato). Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

#### Quali dati inviare?

L'obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificate, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva.

#### Come inviare i dati di spesa sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso tre canali:

- Data entry di ogni singola spesa sul sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line)
- Invio di ogni singola spesa con web service (sincrono).
- Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (asincrono)

#### Come verificare l'esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

Il sistema all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati



## Tributario

o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal Sistema tessera sanitaria i dati contenuti nei file scartati. Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell'utente un'apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

**È possibile delegare un soggetto terzo all'invio dei dati?**

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

**I soggetti delegati devono inviare comunicazione via Pec alla Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'abilitazione alla trasmissione?**

I soggetti delegati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato, non devono inviare alcuna comunicazione via Pec alla Ragioneria generale dello Stato, in quanto tale comunicazione è gestita automaticamente dal Sistema tessera sanitaria al momento della verifica positiva della richiesta di delega inserita nel medesimo Sistema.

**È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?**

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

**Con quale modalità invia lo studio associato di medici?**

Il medico rappresentante (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita Iva dello studio.

**Gli iscritti all'albo dei medici, non titolari di partita Iva, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?**

Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all'albo dei medici, non titolari di partita Iva, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Nell'allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale. A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.

**Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?**

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l'accreditarsi al Sistema tessera sanitaria.

**I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?**

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica.

**Vanno comunicate al Sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?**

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l'attribuzione dell'onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

**Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?**

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l'intero importo pagato senza distinguere l'importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia "altre spese" (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l'importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate nell'allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015.

**Le spese relative a fatture per l'emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l'impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale**



## Tributario

**per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema tessera sanitaria?**

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all'emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell'assistito, documentate mediante fatture intestate all'assistito stesso, vanno comunicate al Sistema tessera sanitaria con il codice "SR", a prescindere dall'applicazione dell'Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificate, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva.

**Nella comunicazione al Sistema tessera sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?**

Le spese relative agli interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema tessera sanitaria con il codice "IC". Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti non chirurgici effettuati con finalità estetiche.

**Che cosa deve fare l'erogatore quando il cittadino esercita l'opposizione all'invio della spesa al Sistema tessera sanitaria?**

L'art. 3 del Dm 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: "Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'art. 3 del Dm 31-7-2015".

**Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall'assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell'anno di emissione della fattura?**

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "criterio di cassa". I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema tessera sanitaria tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.

**Sono tenuti a comunicare i dati al Sistema tessera sanitaria le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (ad esempio, parafarmacia, rivenditore di articoli sanitari e personale paramedico in possesso di qualifica professionale) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, ottico, podologo, fisioterapista, odontotecnico, psicologo non medico, nutrizionista, ecc.)?**

Rientrano tra i soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

**Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all'interno di studi associati o Srl con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015?**

Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all'interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015.

Qualora gli stessi esercitino la propria attività all'interno di una srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell'anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall'anno 2016, saranno tenute all'invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

**Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all'Iva esposti in fattura?**

L'imposta di bollo e l'Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

**Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest'ultimo?**

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Decreto legge Milleproroghe 2016 – DI 30 dicembre 2015, n. 210 . . . . . **Pag. 99**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina del commercio

- ▶ Dlgs 4 dicembre 2015, n. 204 - Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (Ce) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. . . . . **Pag. 108**
- ▶ Dlgs n. 6/2016 - Recepimento della direttiva 2014/40 Ue che abroga la "direttiva sui prodotti del tabacco" (direttiva 2001/37/Ce). . . . . **Pag. 110**

#### Disciplina igienico sanitaria

- ▶ Attuazione direttiva 2014/63/Ue sul miele – Dlgs 7 gennaio 2016, n. 3 . . . . . **Pag. 112**
- ▶ Ingredienti coloranti - Commissione europea: linee guida del comitato permanente per la catena alimentare . . . . **Pag. 120**
- ▶ Prodotti della panetteria con aggiunta di carbone vegetale – Circolare ministero della Salute 47415 del 22 dicembre 2015 . . . . . **Pag. 121**

## In primo piano

### Decreto legge Milleproroghe 2016 DI n. 210 del 30 dicembre 2015

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 il DI n. 210 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto Milleproroghe).

Evidenziamo, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse ▶

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA****Avvio del processo amministrativo digitale (articolo 2)**

La norma in commento, modificando l'art. 38, comma 1 bis, del DI n. 90/2014 che ha riformato l'art. 136, comma 2 bis, cpa prevedendo l'avvio del processo amministrativo digitale, proroga dall'1.1.2016 all'1.7.2016 la decorrenza dell'obbligo della sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti con firma digitale.

Inoltre, con l'aggiunta del comma 1 bis all'art. 13 dell'allegato 2 del cpa, si stabilisce che fino al 30.6.2016 venga attivato presso i Tar e il Consiglio di Stato un periodo di sperimentazione delle disposizioni sul processo telematico, che saranno emanate con apposito Dpcm; l'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA****Divieto di sovrapposizioni stampa quotidiana - Tv (articolo 3, comma 1)**

La norma in esame proroga dal 31.12.2015 al 31.12.2016 il divieto, previsto dall'art. 43, comma 12, del Dlgs n. 177/2005, di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipazione alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani (con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica) per i soggetti che esercitano l'attività televisiva a livello nazionale, su qualunque piattaforma, che abbiano realizzato ricavi superiori all'8% del valore economico complessivo del sistema integrato delle comunicazioni e per le imprese che abbiano ottenuto ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi del settore.

Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 cc.

**Remunerazione della filiera distributiva del farmaco (articolo 6, comma 2)**

La disposizione in commento, modificando l'art. 15, comma 2, quinto periodo, del DI n. 95/2012, proroga dall'1.1.2016 all'1.1.2017 il termine per l'adozione del decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con cui sarà definito il nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

**Tracciabilità delle vendite degli edicolanti (articolo 12)**

La norma in esame differisce ulteriormente al 31.12.2016 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese.

Tale proroga, infatti, è volta a favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'art. 4, comma 1, del DI n. 63/2012, convertito con legge n. 103/2012.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI****Disciplina di taxi e noleggio con conducente (articolo 7, comma 5)**

La disposizione in commento, modificando l'art. 2, comma 3, del DI n. 40/2010, proroga dal 31.12.2015 al 31.12.2016 il termine per l'emanazione del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, contenente urgenti disposizioni attuative tese ad

## Legale

impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI****Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori (articolo 7, comma 1)**

La norma in esame, modificando l'art. 8, comma 3 bis, del DI n. 192/2014, proroga fino al 31.7.2016 l'aumento dal 10 al 20% dell'importo contrattuale dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 26 ter, comma 1, del DI n. 69/2013 per i contratti di appalto di lavori affidati a seguito di gara bandita o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DI.

**Qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici (articolo 7, comma 2)**

La disposizione in commento, modificando l'art. 253, commi 9 bis e 15 bis, del Dlgs n. 163/2006, proroga dal 31.12.2015 al 31.7.2016 la validità di alcune procedure per le attestazioni dei requisiti prescritti per gli esecutori di lavori pubblici ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento di cui all'articolo 91 del Dlgs n. 163/2006.

In particolare, per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di 2 o 3 lavori in ogni singola categoria, fino al 31.7.2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto Soa.

Con riguardo, invece, agli affidamenti di cui all'art. 91, fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori 3 anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando.

**Qualificazione dei contraenti generali (articolo 7, comma 3)**

La norma, modificando l'art. 189, comma 5, del Dlgs n. 163/2006, differisce al 31.7.2016 il termine entro il quale, per le iscrizioni richieste o rinnovate al sistema di qualificazione dei contraenti generali, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni Soa, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la classifica II e per la classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

**Documentazione con copia conforme delle attestazioni Soa (articolo 7, comma 4)**

La disposizione, modificando l'art. 357, comma 27, del Dpr n. 207/2010, proroga al 31.7.2015 il termine entro il quale, ai fini dell'attestazione dell'idoneità tecnica organizzativa in relazione all'art. 100 comma 1 lett. c2) del citato Dpr, i soggetti in possesso di attestazioni Soa per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute.

**Pubblicazione telematica dei bandi e degli avvisi di gara (articolo 7, comma 7)**

La norma in esame, modificando l'art. 26, comma 1 bis, del DI n. 66/2014, differisce all'1.1.2017 l'entrata in vigore delle modifiche al regime di pubblicità legale degli appalti pubblici che hanno previsto il superamento dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi e bandi su alcuni quotidiani.

**Termini di aggiudicazione provvisoria dei lavori di edilizia scolastica (articolo 7, comma 11)**

La disposizione proroga al 29.2.2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di interventi relativi all'edilizia scolastica finanziati attraverso i mutui Bei di cui all'art. 10 del DI n. 104/2013.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

**Proroga termini per la delimitazione dei distretti turistici (articolo 5)**

È prorogato dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine entro il quale Regioni sono chiamate a delimitare i distretti turistici con l'obiettivo di rilanciare l'offerta turistica.

**ENTRATA IN VIGORE**

Il decreto in commento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

► **DECRETO LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

Il presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze;

emana il seguente decreto-legge:

**Articolo 1***Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
- b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
- c) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: "verificatesi nell'anno 2013", sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2014" e le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
- b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

5. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

6. All'articolo 1, comma 4 -bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

## Legale

7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

8. All'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "Fino all'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2016".

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

10. All'articolo 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:

"per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015".

**Articolo 2***Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa*

1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2016".

2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto."

**Articolo 3***Proroga di termini in materie di competenza del ministero dello Sviluppo economico*

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:

- a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW.";
- b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012."

**Articolo 4***Proroga di termini in materie di competenza dei ministeri dell'Interno e della Difesa*

1. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma I-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

**Legale**

2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

**Articolo 5***Proroga di termini in materia di distretti turistici*

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016".

**Articolo 6***Proroga di termini in materie di competenza del ministero della Salute*

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: "sono rinnovati entro 8 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati entro 18 mesi".

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1° gennaio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2017".

3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:

"16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica".

4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: "Per l'anno 2014", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2015".

**Articolo 7***Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*

1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".

## Legale

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";
- b) al comma 15 -bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".

3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".

4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".

7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2017".

8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Rete ferroviaria italiana spa, è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative tabelle".

10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2016".

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto ai sensi del predetto articolo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016.

### Articolo 8

#### *Proroga di termini in materia di competenza del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";
- b) al comma 9-bis, le parole: "stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole: "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e "sino al 31 dicembre 2016".

2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:  
 3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'autorità competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.  
 3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'autorità competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di

## Legale

richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla parte quinta del presente decreto”.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.

**Articolo 9***Proroga di termini in materia di competenza del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali*

1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti,».

**Articolo 10***Proroga di termini in materia economica e finanziaria*

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”.

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “negli anni 2013, 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”.

4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”.

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2016”.

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “, 2015 e 2016”.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: “di previsione 2013, 2014 e 2015,” sono aggiunte le seguenti: “e per l'anno 2016 con riferimento all'ente strumentale alla Croce rossa italiana.”.

8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

**Articolo 11***Proroga di termini relativi a interventi emergenziali*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

**Articolo 12**

*Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica*

1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.

**Articolo 13**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DISCIPLINA DEL COMMERCIO****Dlgs n. 204 del 4 dicembre 2015  
Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (Ce)  
n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante la nuova "Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (Ce) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici"; il predetto provvedimento è in vigore dal 6 gennaio 2016.

La nuova disciplina, pertanto, sostituisce il regime sanzionatorio precedentemente vigente, così come previsto dalla legge 713/86, che viene infatti espressamente abrogata, e prevede specifiche sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel richiamato regolamento europeo n. 1223/2009 che disciplina gli obblighi a carico dei diversi operatori economici nel settore dei prodotti cosmetici.

Il legislatore italiano, ai fini della determinazione delle sanzioni, pur seguendo un criterio generale – nella determinazione dei limiti delle sanzioni penali (arresto e ammenda) e dei casi in cui queste possono essere comminate – finalizzato a discostarsi il meno possibile dall'impianto sanzionatorio previgente, ha dovuto necessariamente attribuire rilevanza primaria ad un interesse costituzionalmente garantito qual è appunto il diritto alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori che, considerate le modalità d'uso (applicazione diretta dei cosmetici sul corpo umano), è evidentemente suscettibile di potenziali lesioni.

Per quanto riguarda più specificamente il settore della distribuzione, di seguito sono illustrate le disposizioni di maggior interesse per le imprese associate (per le disposizioni a carico degli altri operatori e della persona responsabile si rinvia al testo del decreto allegato).

In premessa, relativamente al campo d'applicazione delle disposizioni in esame, appare opportuno evidenziare quanto espressamente previsto dall'art. 17 ai sensi del quale "le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione".

Pertanto, una volta chiarita questa importante esclusione, è necessario richiamare il rimanente impianto sanzionatorio che si applicherà ogni qual volta il commerciante ha la possibilità, attraverso la propria condotta, di incidere direttamente o indirettamente (ad esempio perché venuto a conoscenza o messo in comunque in condizione di conoscere eventuali rischi legati ai prodotti) sui profili relativi alla sicurezza del prodotto e alla tutela della salute dei consumatori.

L'articolo 3 del provvedimento in oggetto sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 chi "produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento", vale a dire:

- a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/Cee;
- b) etichettatura;
- c) istruzioni per l'uso e l'eliminazione;
- d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4.

La presenza di avvertenze, tuttavia, non dispensa gli operatori professionali e la persona fisica o giuridica designata come "persona responsabile" all'interno dell'Ue dal rispetto degli altri obblighi previsti dal medesimo regolamento. Quest'ultimo, infatti, stabilisce che "per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento". Appare inoltre opportuno precisare che per i prodotti cosmetici importati, l'importatore è la persona responsabile mentre il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

## Legale

Il comma 2 del medesimo art. 3 del decreto, prevede infine un'attenuante, con conseguente riduzione delle pene da un terzo a un sesto, per il caso in cui il fatto sia commesso per colpa (senza dolo).

L'articolo 5 del decreto in esame prevede invece le specifiche sanzioni a carico dei distributori in caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento.

In particolare, viene sanzionato con un'ammenda da € 3.000 a € 30.000 il distributore che, prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, vale a dire:

- che l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, relativamente al nome o alla ragione sociale ed all'indirizzo della persona responsabile, al numero del lotto di fabbricazione o al riferimento che permetta di identificare il prodotto ed all'elenco degli ingredienti;
- che siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5, cioè determinati dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene venduto (in Italia le informazioni devono essere almeno anche in lingua italiana);
- non sia decorso il termine di durata minima (o scadenza, la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale) specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.

La stessa sanzione (ammenda da € 3.000 ad € 30.000) è inoltre prevista a carico del distributore che:

- essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento Ue, renda ugualmente disponibile il prodotto sul mercato senza che sia reso conforme;
- essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto cosmetico che ha (già) reso disponibile sul mercato non è conforme al regolamento Ue, non verifichi che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso;
- qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, non informi immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali in cui ha reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese;
- non garantisce che, fintantoché un prodotto è sotto la sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del regolamento Ue;
- non coopera con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che ha reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti prescritti in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

L'articolo 6 prevede che in caso di violazione degli obblighi di identificazione nella catena di fornitura di cui all'articolo 7 del regolamento Ue, la persona responsabile o il distributore che non risponde alle richieste di identificazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 25.000. Il distributore, infatti, su richiesta delle autorità competenti è obbligato ad identificare il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito (tale obbligo sussiste nei tre anni successivi alla data in cui il lotto del prodotto è stato messo a disposizione del distributore).

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto in esame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000, tra gli altri, anche il distributore che:

- non ottempera all'obbligo di trasmissione alla Commissione Ue delle informazioni specificamente prescritte dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento nel caso in cui rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale;
- contravviene agli obblighi di comunicazione alla persona responsabile delle informazioni previste dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento nel caso in cui un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 luglio 2013 ma non è più immesso sul mercato a decorrere da tale data, e un distributore introduce detto prodotto in uno Stato membro dopo la data in questione;
- non rispetta gli obblighi di aggiornamento che l'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento prescrive di fornire quanto prima qualora le informazioni sopra indicate subiscano modifiche.

L'articolo 15 del decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (salvo che il fatto costituisca reato) da € 500 a € 5.000 a carico, tra gli altri, del distributore che non ottempera all'obbligo prescritto dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di fornire quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro nel quale siano stati eventualmente riscontrati effetti indesiderabili gravi notizie relative a:

## Legale

- a) tutti gli effetti indesiderabili gravi noti o che si possono ragionevolmente presumere noti;
- b) il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l'identificazione specifica;
- c) le eventuali misure correttive adottate.

Il successivo articolo 16 prevede infine una sanzione amministrativa pecuniaria maggiore, da € 10.000 ad € 25.000 (sempre salvo che il fatto costituisca reato), a carico della persona responsabile e del distributore che non adotti tutti i provvedimenti adeguati richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'art. 26 del regolamento, ivi incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme, ovvero nel caso in cui le misure adottate siano insufficienti o tardive (oltre i termini stabiliti dall'autorità).

## Dlgs n. 6/2016 - Recepimento della direttiva 2014/40 Ue che abroga la "direttiva sui prodotti del tabacco" (direttiva 2001/37/Ce)

Sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 18/1/2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 con il quale l'Italia recepisce la direttiva 2014/40/Ue, che abroga la precedente direttiva 2001/37/Ce, detta "direttiva sui prodotti del tabacco".

In generale si evidenzia che l'articolo 28 di detto decreto (disposizioni transitorie e finali) stabilisce che le prescrizioni contenute nel decreto, hanno una applicazione differita e, pertanto, si applicheranno a decorrere dal 20 maggio 2016 salvo, recita il medesimo articolo 28, all'interno dei singoli articoli del decreto siano previste specifiche e diverse indicazioni sulla loro entrata in vigore (v. artt. 16 e 24).

Come è il caso, per esempio, delle previsioni di cui all'art. 24 (riduzione dell'offerta e tutela dei minori) per le quali, al 5° comma, viene stabilita, quale decorrenza applicativa, la data di entrata in vigore del decreto in commento, ovvero, che considerando la vacatio legis, è il 2/2/2016.

Sempre il citato articolo 28, al comma 2, autorizza, fino al 20/5/2017, l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alle nuove disposizioni con particolare riferimento ai:

- prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/Ce prima del 20 maggio 2016, compresi i prodotti di cui all'articolo 12 in ragione dei tempi di stagionatura e produzione;
- sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016;
- prodotti da fumo a base di erbe, fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.

In particolare, l'articolo 21 del decreto (sigarette elettroniche) prevede che "le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del decreto". Nello stesso articolo si precisa che "Il presente decreto non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, o ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni".

L'art. 21 comma 17 del decreto prevede che qualora i fabbricanti, gli importatori e i distributori abbiano motivo di ritenere che le sigarette elettroniche o i contenitori con ricarica di liquido di cui dispongono non siano sicuri o non siano di buona qualità, o non siano in altro modo conformi al presente decreto, devono adottare "immediatamente (...) le misure correttive necessarie per renderli conformi o ritirarli, informando immediatamente il ministero della Salute e il ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o destinato a essere reso disponibile, precisando, in particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza, nonché le eventuali misure correttive adottate, come pure i risultati di tali misure correttive".

## Legale

Per quanto riguarda la pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, il decreto prevede divieti specifici elencati nel comma 10 dell' art. 21, in particolare, si vietano "le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell'informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica; fanno eccezione le pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e le pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea".

Vengono vietate, altresì, le comunicazioni promozionali via radio.

**Obblighi e sanzioni**

Il Dlgs n. 6/2016 prevede, inoltre, obblighi specifici per i rivenditori, la cui mancata ottemperanza è specificamente sanzionata.

In particolare, nei confronti dei minori, l'art. 24 comma 3 dispone che "chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina, o prodotti del tabacco di nuova generazione di cui alla lett. p dell'art. 2 del Dl 6/20016 ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività".

Il successivo comma 4 prevede che: "i distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco, ovvero di sigarette elettroniche o di contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti, all'atto dell'installazione, e, comunque, devono esservi assoggettati periodicamente, sotto a specifica verifica effettuata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli".

Si ribadisce che "le disposizioni di cui al sopra citato articolo 24 decorrono dal 2/2/2016".

Di seguito le restanti specifiche sanzioni applicabili, salvo che il fatto costituisca reato:

Nei confronti del distributore o del rivenditore "che vende sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelli di cui all'articolo 3", l'art. 25 comma 1, "prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00, ove sia al medesimo, conoscibile il superamento dei suddetti livelli massimi".

Circa gli ingredienti, l'art. 25 comma 2 recita: "al soggetto distributore o al rivenditore che immette sul mercato prodotti del tabacco con aroma caratterizzante o contenenti additivi o aromi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00 ove siano, al medesimo, conoscibili la presenza di un aroma caratterizzante, nonché degli additivi ed aromi vietati".

Nei confronti del distributore o del rivenditore "che immette sul mercato tabacco per uso orale, in violazione della disposizione di cui all'articolo 18; o che vende a distanza transfrontaliera (come definita alla lettera oo) dell'art. 25), prodotti del tabacco ai consumatori, in violazione della previsione di cui all'articolo 19, comma 1; o che vende a distanza transfrontaliera sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 11", l'art. 25 comma 3, prevede "l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00".

Circa i requisiti per la messa in commercio di sigarette elettroniche, l'art. 25, comma 4, sanziona il distributore o il rivenditore "che vende sigarette elettroniche in violazione: delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, ove non abbia verificato il rispetto dei requisiti di cui alla connessa ed ivi contenuta lettera a); delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), qualora sia ad esso conoscibile la presenza del contenuto di nicotina superiore al limite prescritto; delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettere c), d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei requisiti richiesti; in detti casi, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00".

L'articolo 25, comma 5, stabilisce che al soggetto distributore o al rivenditore, che vende prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi di cui agli articoli:

- 10, comma 1 (Il fumo uccide – smetti subito);

**Legale**

- 10, comma 2 (Il fumo da tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene);
- 11, comma 1 (Le avvertenze combinate relative alla salute);
- 11, comma 2, lettera a) (Presenza di una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1 ed una fotografia a colori compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato 2);
- 11, comma 2, lettera b) (Numero verde 800.554.088 per smettere di fumare);
- 11, comma 2, lettera d) (Avvertenza e foto anche sul retro);
- 11, comma 2, lettera e) (Posizionamento delle avvertenze sul bordo superiore);
- 12, comma 1 (I prodotti da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua devono recare l'avvertenza: il fumo uccide - smetti subito);
- 13, comma 1 (I prodotti del tabacco non da fumo devono recare l'avvertenza: questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza)

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

Infine, all'articolo 16, comma 1, del decreto, in merito alla tracciabilità dei prodotti del tabacco è prescritto che per le confezioni unitarie, contrassegnate da un identificativo univoco, quest'ultimo non deve essere coperto da etichette di prezzo, o da bolli fiscali. La mancata osservanza di tale prescrizione è sanzionata, ai sensi dell'articolo 25, solo con riferimento al fabbricante e all'importatore.

Si evidenzia che, sensi del comma 11 dell'articolo 16 dette disposizioni sulla tracciabilità si applicano, per le sigarette ed il tabacco da arrotolare, con decorrenza 20/5/2019 e per i prodotti del tabacco da arrotolare, con decorrenza 20/5/2024.

Il testo del provvedimento è disponibile presso la Segreteria della scrivente Direzione.

**DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA****Attuazione direttiva 2014/63/UE sul miele  
Dlgs n. 3 del 7 gennaio 2016**

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016 il Dlgs recante "Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/Ce concernente il miele".

Il provvedimento, in attuazione della delega legislativa di cui agli articoli 1 e 17 della legge n. 114/2015 (cosiddetta legge europea 2014), recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea sopra citata, modificando il Dlgs n. 179/2004 inerente la produzione e la commercializzazione del miele.

Nello specifico, l'art. 1, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 3/2016, con l'aggiunta della lettera g-bis) all'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 179/2004, stabilisce che il polline non è considerato, ai sensi del regolamento Ue n. 1169/2011, un ingrediente del miele, essendo una sua componente naturale specifica.

Inoltre, l'art. 1, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 3/2016 modifica l'art. 4, comma 4, del Dlgs n. 179/2004, stabilendo che è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostan-

## Legale

ze estranee inorganiche o organiche, fermo restando quanto previsto con riguardo al miele filtrato. Quest'ultimo, infatti, viene definito dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 6, del Dlgs n. 179/2004 come il miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

Infine, l'art. 2 del Dlgs n. 3/2016 ha previsto che, nella fase transitoria di applicazione delle nuove disposizione, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Per completezza si evidenzia che il Dlgs in oggetto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si riporta qui di seguito il testo del decreto.

► **DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 3. Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/Ce concernente il miele.**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2014 — ed in particolare gli articoli 1 e 17 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/Ce, concernente il miele;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante attuazione della direttiva 2001/110/Ce concernente la produzione e commercializzazione del miele, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 26 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo economico e della Salute;

emana il seguente decreto legislativo:

**Articolo 1**

*Modificazioni al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179*

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele»;

## Legale

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche».

### Articolo 2

#### *Disposizioni transitorie*

1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

### Articolo 3

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Articolo 4

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Guue).

#### *Note alle premesse:*

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, dell'articolo 17 e dell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:

«Articolo 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

## Legale

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

«Articolo 17. (Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele). — Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore».

«Allegato B (articolo 1, comma 1).

- 1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
- 2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
- 3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);
- 4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);
- 5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);
- 6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
- 7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
- 8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
- 9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

## Legale

- 10) 2013/55/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
- 11) 2013/56/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/Ce della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015);
- 12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
- 13) 2014/17/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/Ce e 2013/36/Ue e del regolamento (Ue) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);
- 14) 2014/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/Cee, 92/85/Cee, 94/33/Ce, 98/24/Ce del Consiglio e la direttiva 2004/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1° giugno 2015);
- 15) 2014/28/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 16) 2014/29/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 17) 2014/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 18) 2014/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 19) 2014/32/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 20) 2014/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 21) 2014/35/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adottato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 22) 2014/36/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);
- 23) 2014/41/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
- 24) 2014/48/Ue del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/Ce in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
- 25) 2014/49/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);
- 26) 2014/50/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

## Legale

- 27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/Ce e 2009/138/Ce e i regolamenti (Ce) n. 1060/2009, (Ue) n. 1094/2010 e (Ue) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
- 28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
- 29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/Ce (termine di recepimento 12 giugno 2016);
- 30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
- 31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
- 32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/Ce relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
- 33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
- 34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
- 35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/Ce, 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2005/56/Ce, 2007/36/Ce, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (Ue) n. 1093/2010 e (Ue) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);
- 36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (Ue) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
- 37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
- 38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/Gai del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
- 39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/Ce del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
- 40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/Ce e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
- 41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
- 42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/Ce relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento lmi») (termine di recepimento 18 giugno 2016);
- 43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
- 44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (Ue) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e filie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

## Legale

- 45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
- 46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
- 47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);
- 48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
- 49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);
- 50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
- 51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
- 52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
- 53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (Ebu), l'Organizzazione europea dei capitani (Eso) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (Etf) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
- 54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) sul loro territorio (senza termine di recepimento);
- 56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015)».

— La direttiva 2014/63/UE è pubblicata nella Guue 3 giugno 2014, n. L 164.

— Il regolamento (UE) 1169/2011 è pubblicato nella Guue 22 novembre 2011, n. L 304.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del Tu delle leggi sanitarie approvato con Rd 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.

— Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 (Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 luglio 2004, n. 168.

#### Note all'articolo 1:

— Si riporta il testo degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente decreto:

«Articolo 3 — 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la denominazione di vendita «miele» è riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed è utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;

## Legale

- b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;
  - c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione "destinato solo alla preparazione di cibi cotti";
  - d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
    - 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;
    - 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
    - 3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;
  - e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
  - f) sull'etichetta devono essere indicati il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto;
  - g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.
- g-bis) il polline non è considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele.

3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.

4. Il miele destinato ai consumatori deve essere confezionato all'origine in contenitori chiusi».

— Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Articolo 4. — 1. È vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.

2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

5. È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

## Ingredienti coloranti - Commissione europea: linee guida del comitato permanente per la catena alimentare

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali della Commissione europea ha adottato, in data 29 novembre 2013, le linee guida relative alla classificazione degli estratti da alimenti con proprietà coloranti che la Commissione, a partire dal 29 novembre 2015, raccomanda (non essendo le linee guida giuridicamente vincolanti) siano seguite per tutti i prodotti immessi sul mercato per la produzione dei quali sia stato fatto uso di agenti al fine di colorare il prodotto.

Le citate linee guida definiscono "ingredienti coloranti" (*coloring food*) i non additivi alimentari con proprietà coloranti ottenuti da alimenti vegetali o animali lavorati secondo procedure che ne mantengono inalterate le caratteristiche naturali (metodi fisici).

Si evidenzia l'opportunità per il settore alimentare e, conseguentemente, per la relativa etichettatura, di poter utilizzare, seguendo i contenuti delle linee guida, prodotti alimentari ottenuti tramite l'utilizzo di ingredienti coloranti in luogo dei "tradizionali" additivi coloranti. In questo modo il prodotto si arricchisce di nutrienti e antiossidanti tipici degli alimenti vegetali o animali da cui derivano gli ingredienti coloranti.

La finalità di queste linee guida consiste nel fornire indicazioni su quei composti con proprietà coloranti esclusi dall'ambito del reg. 1333/2008 che disciplina gli additivi alimentari; in particolare l'Allegato 1 dispone che "Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici". Questo vuol dire che alla fine della lavorazione si otterrà un pigmento puro, senza le caratteristiche nutrizionali o aromatiche della materia di partenza, perse durante l'estrazione.

D'altra parte, nell'articolo 3 (2) (a) (ii) dello stesso regolamento, "non sono considerati additivi alimentari gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario". Con questa definizione si intendono i non additivi con proprietà coloranti di cui si tratta nelle linee guida in oggetto che quindi non seguono la denominazione con la E tipica degli additivi.

I non additivi che abbiano proprietà coloranti non sono però automaticamente da considerare ingredienti coloranti. Per poter essere denominati tali è stato individuato un fattore discriminante (*enrichment factor*) che tiene conto dell'effettivo quantitativo di pigmento rispetto ai nutrienti ed alla sostanze che conferiscono un aroma nell'estratto rapportato all'alimento di partenza. Questo garantisce che il valore aggiunto in termini di qualità di questi estratti sia garantito.

Il suddetto fattore gioca un ruolo chiave rispetto alle possibili decisioni offerte dalle Linee Guida in quanto permette di analizzare se una data sostanza in esame rientri o meno nella definizione di ingrediente colorante o additivo colorante.

Infine, le linee guida non hanno come obiettivo quello di fornire indicazioni sull'etichettatura degli ingredienti coloranti, poiché la disciplina dell'etichettatura rimane affidata alla direttiva 2000/13/Ce.

Alla luce di quanto detto ed in riferimento all'articolo 6 (4) della direttiva 2000/13/Ce, nelle linee guida viene specificato che le precisazioni ivi riportate non sono applicabili a questo tipo di sostanze non essendo queste additivi.

Si riporta, per comodità di consultazione, il link dove sono scaricabili le linee guida dalla voce Guidance Documents, in fondo alla pagina del link: [http://ec.europa.eu/food/safety/food\\_improvement\\_agents/additives/eu\\_rules/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules/index_en.htm)

## Prodotti della panetteria con aggiunta di carbone vegetale Circolare n. 47415 del ministero della Salute del 22 dicembre 2015

Il Ministero della Salute con la circolare n. 47415 del 22.12.2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla crescente diffusione sul mercato di prodotti della panificazione connotati dalla presenza di carbone vegetale.

Innanzitutto, è opportuno inquadrare la disciplina giuridica relativa all'utilizzo del carbone vegetale, al fine di comprendere i confini della questione.

I prodotti da forno corrispondono alla categoria 07 nel reg. (Ue) n. 1129/2011 – parte D che disciplina i prodotti alimentari dividendoli in categorie. All'interno della categoria 07 vengono ulteriormente individuate due sottocategorie di prodotti, la categoria 07.1 Pane e panini (comprendente 07.1.1 Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale; 07.1.2 Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek) e la categoria 07.2 Prodotti da forno fini (che include, come precisato dal Ministero della Salute con nota 1308 del 20 gennaio 2014, prodotti sia dolci che salati come fette biscottate e crackers. Questi ultimi - precisa sempre il ministero della Salute - sono citati anche tra gli snacks a base di patate, cereali, farina o amido di cui alla sottocategoria 15.1 per cui potrebbe esserci una doppia classificazione).

Il carbone vegetale è, invece, definito dal reg. (Ue) n. 1129/2011 – parte C come additivo colorante alimentare "quantum satis". Nell'articolo 3 del reg. (Ce) n. 1333/2008 il termine "additivo" indica una "qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzino degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti".

Nel reg. (Ce) n. 1333/2008 con il termine "quantum satis" si intende che non è specificato una quantità numerica massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l'effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.

Il sopracitato reg. (Ue) n. 1129/2011 – parte E definisce i limiti di impiego degli additivi autorizzati in base alle categorie alimentari e al limite massimo di utilizzo. Secondo questi limiti, l'aggiunta del carbone vegetale può essere impiegato come additivo colorante esclusivamente nei prodotti da forno fini, categoria 07.2. In proposito, vedasi i comunicati e le precisazioni del ministero della Salute ai seguenti link:

[http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2380](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2380)

[http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2404](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2404)

In tale contesto, quindi, la circolare in oggetto del ministero della Salute fornisce i seguenti chiarimenti:

- è ammissibile la produzione di un "prodotto della panetteria fine" denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (reg. Ce 1333/08 All. II Parte E);
- non è ammissibile denominare come "pane" il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al "pane" nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (articolo 18, legge 580/67);
- non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l'organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.

Si riportano, di seguito, i link alla circolare 47415 ed alla nota 1308 del ministero della Salute:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2015&codLeg=53714&parte=1%20&serie>

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=51108&parte=1%20&serie=>

Unione Confcommercio,  
tutti gli strumenti giusti per  
illuminare il **futuro** della tua  
**attività.**



Per mantenere efficiente la tua azienda  
e sfruttare ogni opportunità.

**140 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TERRITORIALI**

La tua Associazione conosce il tuo settore di mercato e sostiene e tutela  
il tuo lavoro nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Inail - Bando Isi: Incentivi per la sicurezza delle imprese (Edizione 2015) ..... **Pag. 123**

### FINANZIAMENTI

► Bando "Fare impresa in franchising" ..... **Pag 125**

## In primo piano

### Inail - Bando Isi Incentivi per la sicurezza delle imprese (Edizione 2015)

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 65% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo compreso tra un minimo di €5.000,00 e un massimo di €30.000,00 alle imprese di ogni settore economico che realizzano progetti finalizzati a conseguire un effettivo e concreto miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il bando è aperto dal 1° marzo 2016. ►

**Bandi e finanziamenti**

Sono ammissibili al contributo:

- 1) Programmi di investimento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ambienti di lavoro (es: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; acquisto di macchinari/attrezzature; adeguamento di impianti elettrici).
- 2) Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
- 3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (es: rimozione di intonaci, coibentazioni, canne fumarie, condotte di vapore, comignoli, pareti, condutture, piastrelle e pavimentazioni).

Nel periodo compreso tra il 1 marzo 2016 e le ore 18,00 del 5 maggio 2016 è possibile procedere alla compilazione telematica del modulo di domanda; nel dettaglio:

- le imprese in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password) rilasciate dall'Inail possono compilare il modulo telematico, accedendo direttamente alla sezione "Accedi ai servizi on line" all'interno del sito Inail ([www.inail.it](http://www.inail.it)).
- le imprese sprovviste delle credenziali di accesso devono richiedere le credenziali, registrandosi al sito Inail.

Dalla procedura di compilazione sarà possibile conoscere immediatamente il punteggio attribuito al progetto inserito. I progetti che ottengono un punteggio inferiore a 120 punti non verranno salvati dal sistema informatico in quanto non ammissibili, mentre i progetti che raggiungono e superano i 120 punti verranno registrati nel sistema informatico dell'Inail e otterranno un codice di identificazione che potrà essere inviato in forma telematica entro i termini (date e orari) che verranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016. Le domande con i rispettivi progetti verranno valutate con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di ricevimento del codice di identificazione.

## Bandi e finanziamenti

**Bando “Fare impresa in franchising”**

Bando per la concessione di contributi destinati all'apertura di nuovi punti vendita in franchising in aree urbane a rischio di indebolimento dell'offerta del commercio, della ristorazione e dei servizi, nell'ambito del progetto pilota “Fare impresa in franchising”.

Possono partecipare al bando aspiranti imprenditori che intendono avviare un'attività in franchising (franchisee) o imprese già esistenti che intendono riconvertire o ampliare la propria attività attraverso l'affiliazione ad un marchio (franchisor), nelle location individuate dai 25 distretti urbani del commercio (Duc) aderenti al progetto pilota.

Il contratto di affiliazione in franchising, in entrambi i casi, deve essere sottoscritto esclusivamente con uno dei 104 franchisor selezionati dalla Regione nella prima fase del progetto.

Il contributo regionale è a fondo perduto di importo fisso pari a 10.000 euro a fronte di un investimento minimo non inferiore a 20.000 euro.

La partecipazione al bando prevede tre fasi:

**Fase 1 - Candidatura:** l'interessato (o suo delegato) presenta la candidatura in qualità di franchisee e seleziona uno o più franchisor di proprio interesse fino a un massimo di 10, tramite compilazione della ‘scheda conoscitiva’ scaricabile dal portale [www.bandimpreselombarde.it](http://www.bandimpreselombarde.it), da compilare, riallegare e inviare online.

**Fase 2 - Negoziazione:** i franchisor selezionati, se lo ritengono opportuno sulla base della scheda conoscitiva ricevuta, contattano il candidato per procedere con la negoziazione insieme al comune capofila del Duc per l'individuazione di una location adatta allo svolgimento dell'attività del franchisee nell'ambito territoriale del distretto. Questa fase si conclude con la formalizzazione di un contratto di affiliazione e con l'individuazione e la sottoscrizione di un contratto (o preliminare) di affitto.

**Fase 3 - Domanda del contributo:** il franchisee accede al portale [www.bandimpreselombarde.it](http://www.bandimpreselombarde.it) dove scarica il ‘modulo di domanda’ da compilare, riallegare e inviare firmato (con firma digitale, per le imprese, o con firma autografa, corredata da documento d'identità, per gli aspiranti imprenditori).

Per accedere alla procedura di partecipazione al bando (fasi di candidatura - 1 e di domanda del contributo - 3) è necessaria la registrazione al portale [www.bandimpreselombarde.it](http://www.bandimpreselombarde.it) da parte dell'interessato accedendo al link [http://www.bandimpreselombarde.it/index.phtml?Id\\_VMMenu=371](http://www.bandimpreselombarde.it/index.phtml?Id_VMMenu=371). La registrazione può avvenire, da subito, tramite username e password oppure con dispositivo di firma digitale (soltanto per le imprese).

La presentazione delle candidature e delle domande di contributo è consentita fino alle ore 16 del 14 aprile 2016.

L'assegnazione dei contributi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di invio delle domande sino a esaurimento fondi.

# Seguici, connettiti, informati



Controlla i nostri aggiornamenti su Facebook all'indirizzo [facebook.com/confcommerciomilano](https://facebook.com/confcommerciomilano)



Seguici su Twitter all'indirizzo [twitter.com/confcommerciomi](https://twitter.com/confcommerciomi)



Guarda i nostri video su Youtube all'indirizzo [youtube.com/confcommerciomilano](https://youtube.com/confcommerciomilano)



Visita il sito [www.unionemilano.it](http://www.unionemilano.it)

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- *Interpello Iva europeo - Cross Border Ruling* ..... **Pag. 127**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- *Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, 29 dicembre 2015 - Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota Cross Border Ruling promosso dal Forum dell'Ue sull'Iva* ..... **Pag. 129**
- *E-Commerce - Sistema Moss - Commercio elettronico diretto - Fatture scontrini e ricevute - Decreto del 27/10/2015 - Ministero Economia e Finanze* ..... **Pag. 131**

## In primo piano

### Interpello Iva europeo *Cross Border Ruling*

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 165827 del 29 dicembre 2015, ha disposto l'istituzione, presso il Settore fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione centrale normativa, di un punto di contatto dedicato per il progetto pilota *Cross Border Ruling* (Cbr), attivato dal Global Forum sull'Iva della Commissione europea il 1° giugno 2013 con termine attualmente fissato al 30 settembre 2018. ►

## Commercio estero

Il punto di contatto risponde per iscritto alle istanze di Cbr presentate dai soggetti passivi identificati ai fini Iva in Italia che intendono effettuare complesse operazioni transnazionali in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota, che attualmente sono Belgio, Danimarca, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito; è in corso di perfezionamento l'adesione della Polonia.

Le istanze di Cbr possono riguardare esclusivamente l'interpretazione della normativa Iva applicabile alle operazioni transnazionali prospettate, mentre la valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare oggetto di Cbr.

Le istanze vanno presentate al punto di contatto dedicato tramite la casella di posta elettronica:

[CBR@agenziaentrate.it](mailto:CBR@agenziaentrate.it)

Esse, redatte in una lingua a scelta tra italiano e inglese, sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dell'altro o degli altri Stati membri interessati, ovvero in un'altra lingua scelta tra quelle indicate dai medesimi Stati nella sezione del sito istituzionale della Commissione europea dedicata al progetto Cbr ([http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/vat/traders/cross\\_border\\_rulings/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm)).

Il punto di contatto avvia consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte, fermo restando che l'effettuazione di tale consultazione non garantisce che si possa addivenire a un'interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all'istanza di Cbr.

La presentazione della richiesta di Cbr comporta, pertanto, l'accettazione, da parte dell'istante, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati dalla fattispecie. La nota informativa della Commissione europea prevede che l'istante debba richiedere espressamente l'effettuazione delle consultazioni; l'Agenzia delle Entrate non ha, tuttavia, ritenuto necessario riprodurre tale limitazione in considerazione del fatto che l'interpello nazionale copre già le questioni transnazionali in materia di Iva e, dunque, per le operazioni che interessano l'Italia, l'interesse del contribuente ad attivare la procedura Cbr risiede essenzialmente nella possibilità di avere un parere condiviso dalle diverse amministrazioni interessate.

Le risposte fornite alle istanze di Cbr si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agenzia delle Entrate, per cui a tali istanze non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente, ex art. 11 della L n. 212/2000, incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso.

L'attuale lista dei *Cross Border Rulings*, aggiornata al mese di marzo 2015, è disponibile al link [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/vat/traders/cross\\_border\\_rulings/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm).



## Commercio estero

## Iva - Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota *Cross Border Ruling* Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 29 dicembre 2015

► PROVVEDIMENTO n. 165827 dell'Agencia delle Entrate del 29 dicembre 2015. **Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota "Cross Border Ruling" promosso dal Forum dell'Ue sull'Iva.**

### 1. Istituzione di un punto di contatto dedicato per il progetto pilota "Cross Border Ruling" del Vat Forum sull'Iva della Commissione europea

- 1.1. Presso il Settore fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione centrale normativa è istituito un punto di contatto dedicato alla gestione delle istanze di *Cross Border Ruling* (Cbr) in materia di Iva presentate nell'ambito del relativo progetto pilota del Global Forum sull'Iva della Commissione europea.
- 1.2. Il punto di contatto risponde per iscritto alle istanze di Cbr presentate da soggetti passivi identificati ai fini Iva in Italia che intendono effettuare complesse operazioni transnazionali in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota. Le istanze di Cbr possono riguardare esclusivamente l'interpretazione della normativa Iva applicabile alle operazioni transnazionali prospettate. La valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare oggetto di Cbr.
- 1.3. Le istanze di Cbr sono presentate al punto di contatto dedicato tramite la casella di posta elettronica: [CBR@agenziaentrate.it](mailto:CBR@agenziaentrate.it). Esse, redatte in una lingua a scelta tra italiano e inglese, sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dell'altro o degli altri Stati membri interessati, o in un'altra lingua scelta tra quelle indicate dai medesimi Stati nella sezione del sito istituzionale della Commissione europea dedicata al progetto Cbr ([http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/vat/traders/cross\\_border\\_rulings/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm)). Il punto di contatto avvia consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte. L'effettuazione di tale consultazione non garantisce che si possa addivenire a un'interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all'istanza di Cbr.
- 1.4. Le risposte fornite alle istanze di Cbr si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agencia delle Entrate. A tali istanze, pertanto, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.

### Motivazioni

Nell'ambito del Global Forum sull'Iva della Ue, diversi Stati membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> hanno accettato di partecipare a un progetto pilota concernente quesiti in materia di Iva relativi a fattispecie transnazionali (cosiddetto "*Cross Border Ruling*", o Cbr). Il progetto pilota è iniziato il 1° giugno 2013; il termine attualmente previsto è il 30 settembre 2018. A seguito dell'adesione dell'Italia, perfezionatasi tra ottobre e dicembre 2015, il presente atto individua il punto di contatto Cbr per l'Italia e le regole procedurali applicabili alle istanze di Cbr in Italia.

I soggetti passivi che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati membri aderenti al progetto pilota possono presentare un'istanza di Cbr in relazione al trattamento Iva delle operazioni programmate. L'istanza deve essere presentata nello Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini Iva. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri.

Le istanze devono essere presentate tramite posta elettronica al punto di contatto individuato dall'amministrazione di riferimento e comunicato alla Commissione europea. Per l'Italia, il punto di contatto viene incardinato dal presente atto nel Settore fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione centrale normativa, alla quale le istanze vanno indirizzate e presentate attraverso la casella di posta elettronica dedicata: [CBR@agenziaentrate.it](mailto:CBR@agenziaentrate.it).

La lista completa dei punti di contatto individuati dagli Stati membri partecipanti al progetto pilota è disponibile nella sezione del sito istituzionale della Commissione europea dedicata al progetto CBR:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/vat/traders/cross\\_border\\_rulings/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm).



## Commercio estero

Le istanze devono essere accompagnate da una traduzione nel linguaggio ufficiale dell'altro o degli altri Stati membri interessati dalle operazioni, o nella lingua da questi indicata nella nota informativa sui Cbr pubblicata nella già ricordata sezione Cbr del sito istituzionale della Commissione europea. Nel caso dell'Italia, le istanze, oltre che in italiano, possono essere presentate in inglese.

È possibile presentare una richiesta di Cbr solo se l'operazione o le operazioni programmate sono complesse e presentano un aspetto transnazionale (riguardano, cioè, uno o più Stati membri partecipanti al progetto).

La presentazione della richiesta di Cbr comporta l'accettazione, da parte dell'istante, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati dalla fattispecie. La nota informativa della Commissione prevede che l'istante debba richiedere espressamente l'effettuazione delle consultazioni; non si è tuttavia ritenuto necessario riprodurre tale limitazione, in considerazione del fatto che l'interpello nazionale copre già le questioni transnazionali in materia di Iva e, dunque, per le operazioni che interessano l'Italia, l'interesse del contribuente ad attivare la procedura Cbr risiede essenzialmente nella possibilità di avere un parere condiviso dalle diverse amministrazioni interessate. L'effettuazione di una consultazione tra gli Stati membri interessati, ad ogni buon conto, non garantisce che si possa addivenire a un'interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere all'istanza di Cbr.

In ogni caso, le risposte fornite alle istanze di Cbr si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agenzia delle Entrate. A tali istanze, pertanto, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente (incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso).

### Riferimenti normativi

*a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate:*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

*b) Organizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate:*

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 3)

Atto del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 164168 del 6 novembre 2009, che fissa l'assetto interno della Direzione centrale normativa, e successive integrazioni

*c) Decisione della Commissione europea del 3 luglio 2012, che istituisce il Forum dell'Ue sull'Iva.*

### Nota

- (1) Al progetto partecipano già Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. È in corso di perfezionamento l'adesione della Polonia.



## E- Commerce - Sistema Moss Commercio elettronico diretto - Fatture, scontrini e ricevute

L'art. 1, Dlgs n. 42/2015, aggiungendo al comma 1 dell'art. 22, Dpr n. 633/72 il nuovo n. 6-ter), prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi a privati (salvo se non espressamente richiesta).

Recentemente con il Dm 27.10.2015, pubblicato sulla Gu 11.11.2015, n. 263, il Mef ha dato attuazione alle disposizioni previste dall'art. 7, comma 2, Dlgs n. 42/2015, che demandava all'emanazione di un apposito decreto l'esonero dall'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale per tali operazioni.

In particolare il citato decreto stabilisce che non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le seguenti tipologie di operazioni:

Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte.

L'esonero è formulato in termini generali, ricomprendendo tutte le prestazioni rese a clienti "privati" domiciliati o residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore e dalla circostanza che quest'ultimo abbia o meno aderito al Moss.

- **DECRETO del 27/10/2015 del ministero dell'Economia e delle Finanze (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2015). Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.**

Il ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al ministro delle Finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto il decreto del ministro delle Finanze del 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Visto il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Vista la direttiva 2008/8/Ce del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/Ce per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

## Commercio estero

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, recante attuazione della direttiva 2008/8/Ce del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/Ce sul luogo delle prestazioni dei servizi;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 42/2015, il quale stabilisce che, con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;

Considerato che è opportuno esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

decreta

**Articolo 1**

Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi

*(In vigore dall'11/11/2015)*

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:

- a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

**Articolo 2**

Efficacia

*(In vigore dall'11/11/2015)*

1. Il presente decreto si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

## Indice

### STUDI

- Innovazione delle Pmi nella distribuzione al dettaglio alimentare ..... Pag. 133

### INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia ..... Pag. 138
- Indice delle vendite al dettaglio ..... Pag. 139

## Studi

### Innovazione delle Pmi nella distribuzione al dettaglio alimentare

Nella sua teoria economica Joseph Alois Schumpeter, economista austriaco del XX secolo, attribuisce all'innovazione imprenditoriale la capacità di rivoluzionare i vecchi sistemi di produzione e distribuzione attraverso la creazione di nuovi prodotti, l'introduzione di nuovi metodi di vendita e produzione, l'apertura di nuovi mercati di sbocco o nuove fonti di approvvigionamento, tutte soluzioni che migliorano la redditività della gestione e possono essere imitate da altre imprese, determinando con la loro diffusione l'obsolescenza dei prodotti e dei processi tradizionali.

Il ciclo di evoluzione delle forme distributive rispecchia questo concetto di innovazione e la sua capacità di agire come fattore di selezione del mercato, assicurando rendimenti crescenti ai nuovi format, che sottraggono quote di mercato alle tipologie mature, prossime alla saturazione della domanda finale. ▼

Ovviamente non basta apportare la novità della tecnica di vendita, o della fascia oraria, o della originale combinazione di prodotti per essere innovativi.

Schumpeter su questo punto è molto chiaro, l'invenzione di per se stessa non è sufficiente, diventa innovazione solo quando la nuova proposta incontra il favore della clientela.

La qualità intrinseca dell'imprenditore non afferisce, quindi, solo al coraggio di percorrere strade nuove senza poter contare sull'esempio e sui risultati di altri imprenditori, ma anche alla sua capacità di riconoscere i bisogni emergenti dei consumatori e di valutare bene punti di forza e punti di debolezza della concorrenza.

La piccola distribuzione al dettaglio alimentare ha dimostrato negli ultimi 10 anni una vitalità imprenditoriale, che pochi, forse, le avrebbero attribuito ed oggi non può essere più liquidata con l'attributo di settore tradizionale del commercio.

È, invece, invecchiata la componente dell'offerta che fa riferimento alla grande distribuzione, incapace di arrestare in tempo la diffusione di format commerciali obsoleti come l'ipermercato e afflitta da una cronica caduta della produttività a metro quadro dei suoi spazi commerciali.

## Formazione / Studi

Si aprono, quindi, nuove opportunità per le Pmi del dettaglio alimentare specializzato ed il primo passo per riconoscerle muove dall'osservazione delle tendenze che percorrono la domanda finale e il sistema distributivo nella sua articolazione per tipologie di vendita.

È importante che questa osservazione possa basarsi non solo sulla lettura dei comportamenti di consumo e di acquisto, ma anche sulla dinamica dei consumi in euro e su quella del numero delle unità di vendita.

### Le tendenze emergenti nei consumi alimentari

Nel corso della lunga recessione, che il Paese ha attraversato dal 2008 al 2014 anche i consumi alimentari degli italiani sono stati colpiti, ma nel 2015 il trend negativo sembra finalmente essersi arrestato.

Il segno più torna per gli acquisti di alimenti e bevande fuori delle mura domestiche e per i prodotti di alta gamma, ma quello che conta è l'emergere di nuovi modelli alimentari che mettono al centro la salute ed il benessere e, nello stesso tempo, si connotano per un desiderio chiaro di novità e sperimentazione.

Gli italiani a tavola sono più attenti alla linea e per la prima volta in 50 anni sono diminuite le calorie consumate, in crescita continua dalle 3.141 chilocalorie pro capite degli anni '60 alle 3.613 degli anni 2000 e, quindi, alle 3.538 degli anni 2010.

La cultura del buon cibo coltivato nel rispetto dell'ambiente e della salute è vincente agli occhi dei consumatori ed il valore della vendita al dettaglio del prodotto biologico ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro, una quota piccola rispetto al valore complessivo della spesa alimentare pari a 141,5 miliardi, ma sufficiente a permettere la nascita di nuove tipologie distributive focalizzate su questo segmento.

L'attenzione alla salute si diffonde tra gli italiani e sembra conquistare in particolare le giovani generazioni sempre più attratte dalle diete vegetariane e vegane.

In Italia una persona su dieci è vegetariana (ovvero non mangia carne e pesce), mentre una su cinquanta è vegana (vale a dire rifiuta tutti i cibi di origine animale, compresi i loro derivati).

Siamo i primi in Europa in questa particolare classifica seppure lontani da quanto si registra nei paesi in cui il cibo ha una forte caratterizzazione religiosa come in India dove una persona su tre non mangia carne.

Nello scenario dei consumi alimentari può essere fuorviante mettere in luce le tendenze emergenti senza chiarire il significato di questo termine.

L'universo è ricco, eterogeneo per valori, stili di consumo e abitudini e si rivela sensibile alle variabili della cultura gastronomica di appartenenza, dell'età, dell'istruzione, del reddito, delle occasioni di consumo nell'arco della giornata, dei mesi e delle stagioni.

La tendenza non deve essere, quindi, considerata come un comportamento che annulla caratteri e prerogative di ogni segmento, uniformando tutta la domanda finale.

Affermare che il valore della salute sta diventando sempre più importante e diffuso non significa preconizzare il rapido declino dei prodotti e dei format che fanno del gusto il principale punto di forza della loro proposta.

Se così fosse le pasticcerie si sarebbero estinte da un pezzo, mentre sono uno dei format più resistenti nel panorama commerciale del nostro Paese ed uno dei punti di forza del nostro patrimonio gastronomico.

I pasticceri italiani continueranno, quindi, a proporre al mercato le loro torte e paste ad alta concentrazione di grassi e zuccheri, ma sapranno intercettare le nuove esigenze di consumo introducendo nel loro assortimento preparazioni capaci di coniugare gusto e salute e, addirittura, dolci senza grassi animali per richiamare l'attenzione e l'interesse dei vegetariani.

Un'altra tendenza emergente riguarda l'apertura verso prodotti provenienti da altre culture gastronomiche ed, infatti, gli italiani non disdegnano il cibo etnico, anche se la dieta mediterranea rimane il loro punto di riferimento, scelta essenziale per chi è alla ricerca di un'alimentazione sana, eco-compatibile e attenta ai costi.

Anche grazie al contributo e al successo di Expo il consumatore italiano non è più prigioniero della propria tradizione alimentare, ma ha imparato a riconoscere e apprezzare le specialità gastronomiche di tutto il mondo.

Questa apertura verso i piatti che provengono da altre culture, orientali, africane, latino americane, si riconosce in diversi ambiti e contesti, dalla numerose trasmissioni televisive ai blog dedicati al tema della cucina, dalla fioritura di nuovi

## Formazione / Studi

ristoranti e negozi etnici alle proposte di assortimento della Gdo dove si possono facilmente trovare piatti come il couscous, il sushi, gli involtini primavera ed il riso alla cantonese.

L'importanza che il patrimonio enogastronomico riveste in tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione al consumo, non è in contraddizione con il desiderio di provare nuovi alimenti e nuovi piatti.

Bisogna rinnovare senza abbandonare i valori della nostra tradizione alimentare e del know-how acquisito nella distribuzione al dettaglio e nella ristorazione, creando prodotti e soluzioni, che ripropongano questi valori e queste competenze in una forma nuova, in una veste attraente per le nuove generazioni.

Gran parte di questo sforzo non passa da un radicale cambiamento dei prodotti e servizi, ma da un totale revisione del modo di comunicarlo.

Oggi tra le diverse funzioni aziendali, acquisti, produzione artigianale, finanza, controllo di gestione, formazione e risorse umane, vendita, marketing, sembra essere proprio quest'ultima quella maggiormente coinvolta dalla necessità del cambiamento, quella da cui partire per ripensare tutta la gestione del business.

### Le tendenze emergenti nel quadro distributivo

Negli ultimi dieci anni ha continuato ad aumentare la superficie di vendita alimentare delle imprese della grande distribuzione, nonostante il trend negativo della domanda finale.

Questo fenomeno, indotto dalla necessità di sottrarre quote di mercato alla concorrenza, ha indebolito seriamente la produttività e la redditività del capitale investito, accelerando l'obsolescenza degli ipermercati e delle piccole superfici a libero servizio, specie nei contesti urbanistici sfavorevoli come le periferie urbane e le aree a bassa densità demografica.

TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE	2009	2015	Δ 2009 2015	Δ % 2009 2015
Non specificato	18.989	14.164	-4.825	-25,4
Ipermercati	647	710	63	9,7
Supermercati	13.905	15.185	1.280	9,2
Discount di alimentari	825	1.185	360	43,6
Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari	80.533	80.034	-499	-0,8
Prodotti surgelati	1.348	1.667	319	23,7
<b>Totale esercizi despecializzati a prevalenza alimentare</b>	<b>96.247</b>	<b>92.945</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3,4</b>
Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	2.193	1.791	-402	-18,3
Frutta e verdura	20.446	21.901	1.455	7,1
Carni e di prodotti a base di carne	34.237	31.794	-2.443	-7,1
Pesci, crostacei e molluschi	8.387	8.609	222	2,6
Pane e pasticceria	12.085	12.140	55	0,5
Bevande	5.505	6.404	899	14,5
Prodotti del tabacco	29.871	32.953	3.082	10,3
Altri prodotti alimentari in esercizi specializzati	8.335	12.156	3.821	45,8
<b>Totale esercizi specializzati alimentari</b>	<b>121.149</b>	<b>127.748</b>	<b>6.599</b>	<b>5,4</b>

## Formazione / Studi

I dati dell'Osservatorio nazionale del commercio evidenziano i primi deboli effetti di questo eccesso di capacità dell'offerta nel dettaglio despecializzato alimentare, che nell'arco di sei anni, dal 2009 al 2015, ha perso il 3,4% della sua rete di vendita.

L'aumento del canale ipermercati è determinato dalla diffusione dei superstore (unità di vendita fino a 5.000 mq) che sono ricompresi in questa definizione, pur essendo profondamente diversi dagli ipermercati veri e propri per dimensioni, struttura dell'assortimento e bacino di gravitazione commerciale.

“(...) Nell'ultimo decennio la Gdo italiana ha raggiunto una dotazione di superfici di vendita in linea con la media Ue. L'aumento delle superfici commerciali, in un contesto di consumi in caduta, ha cagionato un calo della produttività potenziale di oltre il 40% che obbliga a ripensare i modelli di sviluppo.

Nel 2014 la rete commerciale ha subito una contrazione, ma ancora molto timida e non adeguata a smaltire l'eccesso di capacità distributive.

Nel segmento alimentare discount e superstore rimangono i formati maggiormente performanti, mentre si confermano in difficoltà i grandi iper e gli esercizi di piccole dimensioni a libero servizio. Il mercato italiano della distribuzione alimentare si conferma il più difficile d'Europa, con una redditività che crolla a seguito della crisi dei consumi (...)” (*Rapporto Coop 2015 Consumi e Distribuzione pagina 179*).

Il canale del dettaglio alimentare specializzato dimostra, invece, la sua vitalità imprenditoriale con un incremento del numero di punti vendita nell'arco di tempo preso in esame.

I piccoli esercizi specializzati erano 121.149 nel 2009 e sono diventati 127.748 nel 2015 con una variazione del 5,4%.

“Il consumatore italiano in pochi anni ha rivoluzionato i propri criteri di scelta ed oggi chiede risparmio ed efficienza ma anche maggiore servizio e nuove esperienze di acquisto... In un anno la famiglia media italiana frequenta circa 21 punti di vendita alimentari, ma solo 6 di questi sono ipermercati o supermercati.

In realtà da molti anni ormai la classica dicotomia che contrapponeva la grande distribuzione (moderna?) da un lato ed i piccoli esercizi tradizionali, dall'altro, si è trasformata in un sistema competitivo con una pluralità di soggetti, tutti diversamente “moderni” che sempre più si orientano alla specializzazione” (*Rapporto Coop 2015 Consumi e Distribuzione pagina 200*).

Se anche sotto il profilo della visione di sistema uno dei più qualificati osservatori economici del commercio, come Coop Italia, ha separato il concetto di moderno dal quello di grande forse è giunto il momento di guardare alla Pmi con maggiore realismo, smettendola di concentrarsi sui suoi limiti e guardando con maggiore fiducia alle sue potenzialità, ai vantaggi che questo ampio segmento dell'universo imprenditoriale può cogliere adottando nuove modalità di gestione del business.

Tra queste non potrà essere trascurato il marketing digitale, un nuovo canale di comunicazione e un nuovo modo di comunicare con la clientela, soprattutto, quella dei giovani dai 25 ai 45 anni, orientati ad utilizzare il web per raccogliere informazioni sui prodotti e sui punti di vendita, per procedere agli acquisti on line.

La quota del commercio on line nel settore alimentare è ancora piccola e lontana dai livelli raggiunti nel Nord Europa, ma cresce velocemente e potrebbe diventare presto un efficace strumento di competizione.

“L'e-commerce è l'unico canale di vendita che negli anni passati ha fatto segnare incrementi a due cifre nonostante uno scenario congiunturale ampiamente sfavorevole; con l'avanzamento tecnologico e la connettività mobile, le famiglie hanno imparato ad utilizzare la rete per reperire informazioni sui prodotti, raccogliere l'esperienza di altri consumatori ed infine anche a concludere l'acquisto (...)”.

In questi mesi Amazon, gigante della distribuzione commerciale on line, ha lanciato la sua sfida ai retailer della grande distribuzione organizzata, con un servizio di consegna della spesa che assicura consegne lampo entro un'ora dall'ordine. Anche per l'alimentare, che sino ad oggi è rimasto l'ultimo baluardo della distribuzione fisica, si annuncia l'era della digitalizzazione degli acquisti (...). Secondo gli ultimi dati disponibili circa l'1% delle transazioni elettroniche finisce nell'acquisto di generi alimentari, siano essi freschi o lavorati (...)” (*Rapporto Coop 2015 Consumi e Distribuzione pagina 184 e 201*).

## Conclusioni

Innovare nella piccola distribuzione specializzata alimentare non significa abbandonare la tradizione enogastronomica del nostro Paese, ma utilizzare il nostro patrimonio di conoscenze e competenze per assecondare le nuove tendenze di consumo sempre più attente al valore della salute, della tutela dell'ambiente e della riproducibilità delle risorse.

## Formazione / Studi

Il know-how nella selezione dei prodotti freschi, nella lavorazione artigianale delle materie prime, nel merchandising del punto vendita e nell'attività di somministrazione è la base del percorso innovativo che le Pmi di questo settore possono intraprendere, ma oggi la trasmissione di queste fondamentali conoscenze e competenze è minacciata dal mancato ricambio generazionale degli imprenditori.

Nel sistema dei negozi specializzati, che pure dimostrano di gestire abbastanza bene le difficoltà del mercato, la generazione di imprenditori nati tra il 1950 e il 1970, titolari e soci dai 65 ai 45 anni di età difficilmente potrà essere interamente rimpiazzata dalle coorti successive, perché la quota percentuale di soci under 45 sul totale degli operatori è inferiore a quella che tale fascia di età detiene sul totale della popolazione attiva.

Il paradosso è che vi sono le premesse economiche e le logiche di marketing che giustificerebbero una soddisfacente remunerazione dell'investimento nella distribuzione specializzata alimentare e, tuttavia, mancano le condizioni di natura sociale e culturale, che consentirebbero ai giovani di intraprendere questo percorso.

Alcuni lo faranno, anzi alcuni under 35 lo stanno già facendo con l'aiuto dei genitori o di uno zio, avendo maturato una competenza originale, costruita nella quotidiana frequentazione dei mercati all'ingrosso, aggiornando le loro conoscenze dei prodotti e allenandosi a capire i movimenti di prezzo per scegliere il momento più opportuno per l'acquisto.

Queste figure imprenditoriali non sono un'utopia, esistono, ma sono troppo poche e nell'immaginario delle nuove generazioni il mestiere del fruttivendolo, del macellaio, del salumiere appare ancora oggi dequalificato, lontano dal modello culturale e tecnologico che appartiene ad altri profili professionali.

Certo, gli esercizi commerciali dei prossimi dieci anni non potranno essere uguali a quelli di oggi.

Dovranno rivalutare il ruolo della quarta gamma nel loro assortimento e nei loro ricavi, adeguando spazi ed infrastrutture alla produzione autonoma di questo articolo per soddisfare le crescenti richieste dei clienti di tutte le età e, soprattutto, per attrarre l'interesse degli under 45.

Dovranno creare ed aggiornare il proprio sito web non solo per presentare in una vetrina virtuale il loro assortimento, ma, soprattutto, per «raccontare» il prodotto, la sua storia, le sue relazioni con l'ambiente, con le tradizioni e con le innovazioni gastronomiche.

Dovranno fare della consegna a domicilio un strumento di marketing per fidelizzare la clientela, che non ha tempo da dedicare agli acquisti off line, ma non vuole rinunciare alla superiorità di gusto e freschezza della distribuzione al dettaglio specializzata.

Insomma dovranno raccogliere la sfida di attirare l'interesse delle nuove generazioni, cercando di sottrarle al richiamo della comodità (tutto sotto lo stesso tetto) per accompagnarle nella scoperta del gusto.

In questa missione avranno quale prezioso alleato il consulente di marketing digitale, vero e proprio partner del dettagliante specializzato nella conoscenza del web e dei suoi mezzi di comunicazione.

Unione Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza con tutte le sue componenti, le associazioni di categoria della dettaglio specializzato alimentare, le associazioni territoriali e quelle dei servizi di consulenza, vuole e può sostenere i giovani imprenditori in questo percorso di sviluppo, capace di fare dell'innovazione lo strumento più efficace per recuperare il prezioso know-how degli specialisti della distribuzione al dettaglio alimentare.

## Formazione / Studi

## Il costo della vita in Italia

## NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
<b>Marzo 2013</b>	107,3	111,0	105,0	114,3	104,4	101,0	114,6	91,5	100,7	106,8	104,7	107,4	106,9	1,616	1,212	
Aprile	107,4	111,1	104,9	113,5	104,4	100,9	114,0	93,5	100,3	106,8	105,6	107,3	106,9	1,135	0,851	
Maggio	108,0	111,2	104,9	113,4	104,4	101,0	113,2	93,1	99,9	106,8	105,9	107,3	106,9	1,231	0,923	
Giugno	108,7	111,2	105,0	113,6	104,5	101,1	113,9	92,0	100,3	106,8	106,0	107,2	107,1	1,229	0,922	
Luglio	107,8	111,3	104,9	113,8	104,5	101,0	114,8	92,5	100,6	106,8	106,2	107,0	107,2	1,228	0,921	
Agosto	107,4	111,4	104,8	114,1	104,6	101,1	117,5	91,7	101,1	106,8	106,1	106,9	107,6	1,128	0,846	
Settembre	107,2	111,4	105,2	114,1	104,7	101,1	115,1	90,3	100,9	107,9	106,9	106,9	107,2	0,752	0,564	
Ottobre	107,0	111,6	105,6	114,0	105,0	101,4	114,6	86,3	101,1	108,2	106,6	106,9	107,1	0,658	0,493	
Novembre	107,3	111,7	105,6	113,9	105,1	101,2	113,7	86,4	100,9	108,2	105,6	106,8	106,8	0,565	0,424	
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	0,563	0,423	
<b>Media annua</b>	<b>107,5</b>	<b>111,3</b>	<b>105,1</b>	<b>114,0</b>	<b>104,6</b>	<b>101,1</b>	<b>114,4</b>	<b>91,0</b>	<b>100,6</b>	<b>107,2</b>	<b>105,6</b>	<b>107,1</b>	<b>107,0</b>	<b>1,174</b>	<b>0,880</b>	
<b>Gennaio 2014</b>	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	0,562	0,422	
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	0,469	0,351	
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	0,281	0,210	
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	0,468	0,351	
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	0,374	0,281	
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	0,280	0,210	
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	0,093	0,070	
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	-0,093	-0,070	
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	-0,093	-0,070	
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	0,093	0,070	
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	0,187	0,140	
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070	
<b>Media annua</b>	<b>107,7</b>	<b>111,5</b>	<b>105,7</b>	<b>114,0</b>	<b>105,4</b>	<b>101,3</b>	<b>115,2</b>	<b>83,9</b>	<b>101,0</b>	<b>108,7</b>	<b>106,6</b>	<b>106,9</b>	<b>107,2</b>	<b>1,002</b>	<b>0,752</b>	
<b>Gennaio 2015</b>	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559	
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280	
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140	
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209	
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070	
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070	
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093	
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000	
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000	
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000	
<b>Media annua</b>	<b>108,8</b>	<b>114,6</b>	<b>106,1</b>	<b>113,2</b>	<b>105,6</b>	<b>101,7</b>	<b>112,1</b>	<b>82,6</b>	<b>101,2</b>	<b>110,5</b>	<b>107,7</b>	<b>107,0</b>	<b>107,1</b>	<b>-0,171</b>	<b>-0,128</b>	
<b>Base 2015=100</b>																
<b>Gennaio 2016</b>	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	0,262	0,196	

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015  $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

**INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI**

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
<b>2012</b>						
Dicembre	123,2	120,9	138,7	129,0	130,0	127,5
<b>2013</b>						
Gennaio	93,2	85,7	90,8	89,5	92,2	88,8
Febbraio	89,6	81,0	75,7	74,3	83,6	75,5
Marzo	108,9	95,0	87,9	86,7	99,8	88,3
Aprile	97,0	88,5	88,0	89,6	93,1	89,4
Maggio	101,8	91,7	94,0	94,7	98,4	94,1
Giugno	100,8	88,8	90,6	89,8	96,4	89,6
Luglio	103,4	100,0	95,8	101,7	100,1	101,4
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
<b>2014</b>						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
<b>2015</b>						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
<b>Novembre (*)</b>	<b>100,2</b>	<b>81,6</b>	<b>97,6</b>	<b>89,1</b>	<b>99,1</b>	<b>87,7</b>

(\*) dati provvisori

**Nota indice vendite**

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

